

TORNATA DEL 9 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi. — Congedi. — Rinvio dello svolgimento della proposta Ricciardi. — Comunicazione degli atti dell'inchiesta sull'elezione del deputato Genero. — Presentazione di un disegno di legge del deputato Musolino per l'abolizione del privilegio delle tonnaie. — Lettura di uno schema di legge del deputato Corleo per un'enfiteusi di beni demaniali ed ecclesiastici in Sicilia. — Lettura del disegno di legge del deputato Caso, e di altri, per la sospensione della legge portante la formazione della provincia di Benevento. — Vari deputati prestano giuramento. — Relazione sul disegno di legge per esenzione dei diritti proporzionali dei contratti stipulati per cause politiche. — Proposizione del deputato Gallenga circa i lavori da compiere dalla Camera — Aggiunta del deputato Costa — È oppugnata dai deputati D'Ondes-Reggio e Berteà, ed è rigettata. — Convalidamento di un'elezione. — Proposta sospensiva del deputato Colombani circa l'ordine del giorno, non approvata. — Interpellanza del deputato Mellana sullo scioglimento del Consiglio municipale di Casale — Risposta del ministro per l'interno — Repliche. — votazione per la nomina della Commissione pel bilancio.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

NEGROTTO, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6953. **Boldrini Stefano**, presidente della Commissione permanente del Congresso generale della società di mutuo soccorso degli operai italiani, sottopone al giudizio della Camera la domanda del Congresso diretta a stabilire per legge l'obbligo delle provincie di somministrare i mezzi necessari ai figli delle famiglie bisognose per frequentare le scuole tanto elementari, che tecniche.

6954. **Marone Marcello**, avvocato, da Napoli, addetto alla compilazione del giornale ufficiale sino dal 1848, esposti i danni sofferti per la causa dell'indipendenza, domanda un aumento di stipendio e di essere rimborsato degli arretrati non statigli corrisposti del suo assegnamento.

6955. Il Consiglio comunale di Monte Pavone, provincia di Calabria Ulteriore seconda, rappresentate siccome inutili le misure adottate per frenare il brigantaggio che da molto tempo infesta quella provincia, domanda che il Governo vi provveda energicamente e prontamente, facendo uso anche, ove occorra, di mezzi straordinari.

6956. Il Consiglio municipale di Monteleone, provincia di Calabria Ulteriore seconda, nella persuasione che fra breve termine si debba procedere ad una nuova circoscrizione territoriale, propone alcune norme atte, a suo giudizio, a soddisfare i bisogni di quella provincia, e più specialmente la città e il circondario di Monteleone.

6957. Il sindaco e la Giunta municipale di Fabriano, provincia di Macerata, domandano che i libri e gli oggetti d'arte posseduti dalle case religiose e collegiate soppresse, esistenti nel circondario, siano consegnati al comune, per fornire vie meglio la biblioteca pubblica e attuare il progetto di una pinacoteca.

6958. Il sindaco di Chiaravalle, provincia di Calabria Ulteriore seconda, trasmette una deliberazione del Consiglio comunale per ottenere che quel comune venga eretto a capo di un nuovo circondario, indicando i comuni che dovrebbero

esservi aggregati, onde ridurre regolarmente proporzionati tra loro gli altri distretti della provincia.

6959. Il Consiglio comunale e 350 cittadini di Monopoli, provincia di Terra di Bari, domandano che si ritenga come fatto compiuto la espulsione da quel comune dei padri della Missione, avvenuta il 25 passato ottobre, e che i loro beni siano considerati come patrimonio municipale.

RANIERI. Signor presidente, io sono stato alquanto di non leggermente malato. Per questa ragione mi trovai assente dalla tornata del 5 del mese che corre. Si discutevano allora le interpellazioni intorno alle provincie meridionali. Io mi trovava da gran tempo iscritto nella serie di coloro che si erano proposti di parlare. Venuta appunto quel dì la mia volta, quando ella degnò pronunziare il mio nome, alcuni miei amici risposero: *è infermo*. Questo è il fatto. Invece ho letto nel rendiconto della tornata di quel dì che, quando ella degnò pronunziare il mio nome, io, presente, risposi: *Rinunzio alla parola*. E poichè, dove io non mi fossi trovato infermo in quel giorno, non avrei di leggieri rinunziato alla parola, mi raccomando, signor presidente, alla sua cortesia, acciocchè si degni voler ordinare che l'errore sia rettificato.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto della sua rettificazione.

OMAGGI.

Il deputato Borsarelli, a nome del signor Voena Giuseppe, di Mondovì, fa omaggio di sei copie di un'ode scritta nella fausta ricorrenza in cui Re Vittorio Emanuele II veniva proclamato Re d'Italia.

Il dottore Antonio Longhi, da Torino, fa omaggio di 200 esemplari di un suo scritto *Sulla necessità di migliorare la condizione del corpo sanitario militare*.

Il commendatore Nigra, segretario generale di Stato a Napoli, fa omaggio d'una raccolta completa degli atti ufficiali del già Governo delle Due Sicilie, contenuti in 109 volumi, a far tempo dall'anno 1806 a tutto il 1859.

Il medico Giovanni Maria Querqui, da Cuglieri, fa omaggio

di sei esemplari di una sua poesia *Sulla resa di Gaeta*, dedicata al generale Garibaldi.

Il professore all'Università di Nuova York, Vincenzo Botta, per incarico della Commissione della Biblioteca dello Stato, fa omaggio alla Camera dei seguenti volumi:

Documenti del Senato e dell'Assemblea degli anni 1855-56-57-58-59	volumi 45
Documenti relativi alla storia delle Colonie di Nuova York	» 10
Metereologia di Nuova York dal 1825 al 1850	» 1
Censimento degli Stati di Nuova York, 1855	» 1
Catalogo della libreria dello Stato di Nuova York	» 3
Atti dello Stato di Nuova York:	
Società dell'agricoltura per l'anno 1856-57-58	» 3
Atti dello Statuto dell'America per l'anno 1856-57-58	» 3
Rapporti sulle strade di ferro di Nuova York per gli anni 1856-58-59-60	» 4
Professori dell'Università: Rapporto sui collegi per gli anni 1858-59-60. — Rapporti sulle librerie per gli anni 1858 a 1860. — Rapporti sul Consiglio dei ministri per gli anni 1858-59	» 7
Totale volumi	<u>77</u>

Il signor Carlo Cocchetti fa omaggio di una sua tragedia intitolata: *Manfredi*, accompagnata da notizie storiche.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Ciccone scrive che, per urgenti affari di famiglia, abbisogna d'un congedo di quattro settimane.

(È accordato.)

Il deputato Ricciardi scrive:

« Piaccio chiedere per me alla Camera un congedo di sei settimane per cagion di salute ed affari urgenti.

« La prego al tempo stesso di volere che io differisca a tempo più opportuno lo svolgimento delle ragioni del mio schema di legge sull'incameramento dei beni di manomorta, tanto più che debbo raccogliere in Napoli nuovi documenti su tale materia gravissima. Gradisca, » ecc.

(È accordato il congedo.)

Lo svolgimento della proposta del deputato Ricciardi rimane così aggiornato al suo ritorno.

Il ministro guardasigilli trasmette alla Camera gli atti dell'inchiesta, alla quale l'ufficio del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, giusta l'avutone incarico, procedette sopra l'elezione del cavaliere Genero, eletto deputato dal collegio di Avigliana.

Questi atti saranno trasmessi ad uno degli uffici della Camera.

Il ministro delle finanze scrive:

« Colla nota citata in margine, codest'ufficio di Presidenza, comunicando i nomi degli onorevoli deputati eletti a far parte della Commissione di vigilanza dell'amministrazione del Debito pubblico e di quelli destinati alla Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, designava fra gli altri il cavaliere Pietro Bastogi per la prima, e cavaliere Antonio Filippo Cordova per la seconda di dette Commissioni.

« Ma, per la nomina dell'uno a ministro, e dell'altro a segretario generale del dicastero delle finanze, si prega codesto

ufficio di Presidenza a voler proporre alla Camera la nomina di altri due suoi membri in sostituzione dei designati, e di comunicare i loro nomi allo scrivente ministro. »

Perciò, se la Camera lo crede, domani si metteranno all'ordine del giorno queste due nomine.

Il deputato Musolino depone al banco della Presidenza una proposta di legge che ha per oggetto *l'abolizione del privilegio delle tonnare, e costituzione di un tale diritto ai comuni.*

LETTURA DI DUE SCHEMI DI LEGGE: 1° PER UN'ENFITEUSI PERPETUA REDIMIBILE DEI BENI ECCLESIASTICI E DEMANIALI IN SICILIA; 2° SULLA FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

PRESIDENTE. Intanto parecchi uffizi hanno autorizzate la lettura del progetto di legge presentato dal deputato Corleo nella tornata del 25 marzo, e dell'altro presentato dal signor Caso e da sei altri deputati.

Quello del deputato Corleo è sopra un'enfiteusi perpetua redimibile di beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia.

BERTEA. Siccome il testo pare alquanto lungo, io crederci, a risparmio di tempo, che sarebbe più utile che fosse stampato e distribuito a ciascun deputato, e che quindi si facesse il giorno per la discussione.

PRESIDENTE. Sarà stampato nel rendiconto della Camera, siccome cosa qui letta, ma non può ora essere distribuito per mezzo della stampa interna, poichè non è ancora preso in considerazione.

BERTEA. Ma io crederci che la stampa parziale di questo progetto possa equivalere alla lettura, che prevedo sarà lunghissima, mentre di esso ogni deputato potrà meglio e a suo bell'agio averne cognizione.

PRESIDENTE. Faccio osservare ch'è agevole prenderne cognizione dal momento che si distribuisce giornalmente il rendiconto delle tornate.

BERTEA. Era per risparmiare il tempo che s'impiega nella lettura.

PRESIDENTE. Sta bene, ma non si stampa a parte un disegno di legge finchè la Camera non l'abbia preso in considerazione.

CORLEO. Convengo con quanto disse l'onorevole Berteia; ma faccio riflettere che questo disegno di legge contiene due parti: la legge, cioè, ed il regolamento. La lettura del regolamento sarebbe forse inopportuna ed intratterrebbe la Camera a lungo. Mi basta che sia letto il disegno di legge, il quale non contiene che sette articoli. Il regolamento verrà letto quando sarà stampato nel rendiconto.

PRESIDENTE. Allora si darà semplicemente lettura del disegno di legge, e il resto si stamperà nel rendiconto.

Enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici o demaniali di Sicilia, e costituzione di una rendita fondiaria anche redimibile a favore dei comuni.

Signori, mi permetto enunciare alcune poche idee per provare la necessità del seguente progetto di legge e regolamento, sicuro che mi sarà accordato un giorno per poterlo sviluppare innanzi alla Camera.

L'esistenza della Chiesa e delle sue essenziali istituzioni, essendo una parte integrante d'ogni Stato cattolico, ha avuto bisogno, in qualunque tempo, dei mezzi per conservarsi

nel suo giusto decoro. Gli antichi Stati vi provvidero con mezzi più o meno facili alla percezione, più o meno inceppanti la pubblica prosperità. Il sistema delle sole spontanee oblazioni, ammesso nei tempi più antichi, o nei tempi di persecuzione della Chiesa, non poteva più sussistere nelle epoche in cui già veniva meno il fervore religioso. Quello delle decime su tutti i prodotti, se poteva sussistere in piccolo, era inesequibile in grande, essendo troppo molesto ai produttori per le necessarie indagini, e troppo scarso di risultati alla Chiesa.

Fu quindi una conseguenza legittima che, mentre gli Stati non sapevano provvedere altrimenti ai bisogni della Chiesa, la considerassero come un ente morale e la facessero capace di acquistare beni-fondi, sia per disposizione tra vivi, sia per ultima volontà.

Epperò, se con tal mezzo si provvide alla sicura sussistenza della Chiesa in generale, altri mali ne nacquerò e alla stessa Chiesa e alla pubblica economia; principalmente la ineguale distribuzione dei beni tra le stesse Chiese, secondo le ineguali donazioni dei fedeli; e, più di tutte, la formazione di un corpo inalienabile di più o men grandi proprietà fondiarie, le quali, non potendo essere coltivate dagli stessi ecclesiastici, han dovuto affidarsi a mercenari o a locatari per un tempo più o men limitato; onde la loro coltura, il loro immegliamento, la loro stessa conservazione non è mai andata a paro di tutte le altre libere proprietà coltivate dagli stessi padroni, non senza un grave detrimento della pubblica economia.

Quest'ultimo danno, lasciando di parlare degli altri, è più da lamentarsi in Sicilia, ove assai scarseggia il numero dei minuti proprietari, che sarebbe colà tanto più desiderabile, sì per aumentare coll'agricoltura i prodotti, sì per accrescere la civiltà delle masse, sì per assodare colla comune prosperità le virtù cittadine e la sicurezza.

Nè questo male è da rimpiangersi pei soli fondi ecclesiastici, imperocchè i fondi del demanio (che non son pochi), lasciati pure sotto un'amministrazione e non coltivati da veri proprietari, aggiungono una piaga alla economia del paese, rendendo scarso sempre più il numero della minuta proprietà.

Finalmente è anche un gran male in Sicilia, che i comuni non han patrimonio in beni fondi, o almeno in rendite fondiarie; onde quasi tutti sostengono le spese in forza di soli dazi e balzelli civili, arbitrari spesso nella imposizione, e perciò odiati, difficili sempre nella esazione.

Che, se pure in altre provincie dello Stato son da lamentarsi gli stessi mali, io confido che non mancheranno gli altri loro deputati a domandarvi ancora un riparo, con estendervi una legge uguale a quella che ora si domanda per la Sicilia.

Ma quali sono i mezzi legislativi che, senza ledere la giustizia, e conservando alla Chiesa ed al demanio la loro proprietà, potrebbero pure svincolare e sminuzzare sino ad un convenevole punto quella proprietà medesima per renderla meglio coltivabile? quali i mezzi onde formare ai comuni, senza pur ledere le stesse norme di giustizia, una qualche parte di patrimonio assicurato sopra beni-fondi?

La vendita di tutti quei beni, anche voglia ordinarsi a minuto, oltrechè produce una folla d'inconvenienti che qui non giova esaminare, concentra sempre nelle mani di pochi ricchi capitalisti i latifondi, e riduce le speculazioni agrarie al solo consueto sistema delle locazioni, che non può dar risultati di prosperità, quanto quelli della proprietà minuta. In Sicilia se ne ha una prova nella vendita dei fondi delle opere pie laicali effettuata in forza di regio decreto dal 1852 a

questa parte: quei fondi son passati per più di tre quarti in poche case colossali, son passati da un'amministrazione in un'altra forse più avara, e l'agricoltura non ne ha ricevuto il maggior vantaggio.

La enfiteusi perpetua redimibile è l'unico mezzo, già conosciuto *ab antiquo* in Sicilia, che, conservando al domino diretto la proprietà ed il giusto annuo canone stabilito sopra una media de' suoi attuali introiti, crea tant'altri proprietari utilisti, i quali hanno interesse a dare tutto il possibile miglioramento ai fondi, facendo loro proprii tutti i guadagni sulle migliorie. Così rimane salva la giustizia, e si favorisce insieme l'economia pubblica colla divisione e svincolazione dei beni fondi.

Nè certamente è desiderabile che tutta la proprietà si renda sminuzzata ed assai piccola, poichè si sa che a dati generi d'agricoltura è pur necessaria una certa estensione. Ma in Sicilia, oltre ai latifondi ecclesiastici e demaniali, che sono stati finora indivisibili, altri ne esistono dipendenti dagli antichi aboliti feudi, i quali, comechè appartenenti a privati e ricchi personaggi, saran certo conservati nella loro latitudine. Così esisterà sempre la dovuta gradazione della grande, mezzana e piccola proprietà.

Io ben so che l'enfiteusi è avversata da alcuni chiari giuristi de' nostri tempi, ed il motivo principale n'è la possibilità del ritorno del fondo al domino diretto, per la prelazione che gli spetterebbe nei casi di vendita, o per la devoluzione.

Ma in primo luogo è da osservarsi che le idee contrarie all'enfiteusi sarebbero forse opportune ove già la proprietà fondiaria fosse sufficientemente divisa, non però dove ancora fossero bisognevoli i mezzi di transizione per creare i minuti proprietari, senza offendere i diritti della grande proprietà.

Inoltre, a quei pretesi mali dell'enfiteusi si può di leggieri ovviare, proibendo che vi sia luogo a diritto di preferenza in favore del domino diretto in tutti i possibili casi di vendita o di successione. Il timore poi di una devoluzione sarebbe un giusto freno all'enfiteuta onde non farlo mancare al pagamento. Ma si potrebbe insieme ordinare che ogni porzione devoluta debba tosto riconcedersi sopra le medesime basi. Nè certamente è da presumersi che vi saranno molte devoluzioni, poichè ognuno si affezionerà al suolo ove ha fatto i miglioramenti. Ed in ultimo la redimibilità produrrebbe a poco a poco i suoi effetti.

Il bisogno di enfiteusi dei fondi ecclesiastici è stato altamente sentito dai comuni di Sicilia, onde fu appena compiuta la memoranda rivoluzione, che, primo fra tutti, il Consiglio civico di Salemi, e quindi quelli di Calatafimi, di Girgenti ed altri molti chiesero le analoghe leggi dal potere dittatoriale. In conseguenza di che, il decreto prodittoriale del 18 ottobre 1860 e il susseguente regolamento del 7 novembre detto anno ordinavano la enfiteusi di tutti i beni-fondi ecclesiastici in Sicilia; se non che stabilivano che una porzione di quei beni, senza determinar quali, dovessero concedersi ad enfiteusi all'asta pubblica, ed un'altra porzione a sorteggio, lasciando all'arbitrio dei rappresentanti delle stesse chiese, oppure, in loro mancanza, all'arbitrio dei periti, determinare quali fondi dovessero concedersi di un modo e quali di un altro; colla quale misura aprivasi da un canto l'adito all'arbitrio ed inceppavansi con difficoltà preliminari le operazioni stesse dell'enfiteusi; oltrechè il sorteggio di alcuni lotti enfiteutici (certamente i meno pregievoli, quelli che non potevano mettersi all'asta), li avrebbe reso poco graditi a quelli stessi cui li avrebbe dato la sorte, non essendo naturale che un individuo voglia collocarsi a speculare sopra un terreno che non è di sua piena scelta, e che gli è ciecamente

offerto dalla fortuna. Finalmente le operazioni tutte dell'enfiteusi di ciascuna provincia si affidavano ad una sola Commissione, composta dal governatore, dal procuratore regio e da altre simili autorità, le quali, essendo già aggravate da molti altri incarichi dei loro ordinari ufficii, difficilmente e lentamente avrebbero potuto occuparsene. Onde quelle disposizioni legislative rimasero dappertutto inesequite con generale scontento.

Per non incorrere adunque in simili inconvenienze, per dare a ciascuno quel fondo in enfiteusi che propriamente è del suo interesse, e per fare che le operazioni corrano spedite e diligentemente sorvegliate, mi è parso giusto, in primo luogo, affidare al comune le operazioni dell'enfiteusi, qualora volessero concorrervi di accordo i rappresentanti delle chiese e del demanio, e lasciar sempre alla decisione dei tribunali tutti i casi di controversia. Come anche mi è sembrato prudente ed utile mettere per norma la sola asta pubblica nella divisione dei lotti enfiteutici; nel tempo stesso prevenire gli eccessi di gara con imporre a un dato punto talune più ardue cautele, che sarebbero capaci di arrestare l'ardimento e l'inconsideratezza dei gareggiatori, e stabilire insieme un termine all'avidità di acquistare molti lotti, che si potrebbe per avventura sviluppare.

Ponendo in queste enfiteusi la ingerenza dei comuni, si potrà anche accordare un rimedio alle loro strettezze patrimoniali, permettendo ai medesimi che in ogni concessione enfiteutica stabiliscano, oltre del giusto canone in favore del domino diretto, una modica proporzionale rendita fondiaria, parimenti redimibile, in lor favore; la quale sarebbe ben volentieri pagata da quei tanti che ardentemente bramano un tratto di terra per migliorarlo, e che in certo modo sarebbe un dazio del comune, ed un compenso alle cure che dovrebbe egli assumere per la effettuazione della enfiteusi.

Su tali basi è fondato il seguente progetto di legge e di regolamento, il cui sviluppo potrà anche meglio persuadervi ad approvarlo.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Fra il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge tutti i beni fondi rurali o urbani, che si posseggono a titolo di proprietà dalle chiese o dal demanio pubblico in Sicilia, dovranno da essi concedersi ad enfiteusi perpetua redimibile in lotti distinti e previo incanto.

Art. 2. Per beni-fondi delle chiese dovranno intendersi in generale quelli di qualunque chiesa cattedrale, parrocchiale, o altra; di qualunque vescovado, abbazia, priorato, o altra dignità e beneficio, con giurisdizione, con cura d'anime, o senza; di qualunque convento, monastero, collegio di Maria, o altra casa religiosa di qualsivoglia denominazione; di qualunque capitolo, collegiata, prebenda, coro ecclesiastico, o distribuzione corale; di qualunque cappellania, semplice istituzione di messe, spese di culto, o altra qualsiasi amministrazione ecclesiastica.

Art. 3. Sotto il nome di beni-fondi del pubblico demanio dovranno intendersi tutti quelli che, per qualunque titolo, appartengono allo Stato, anche se provengano da commende o da aboliti conventini, restandone soltanto esclusi tutti i beni appartenenti alla casa reale.

Art. 4. Solamente non saranno concesse ad enfiteusi quelle case e giardini annessi alle medesime, che soglion servire per proprio istituto all'abitazione delle suddette persone ecclesiastiche, al disimpegno delle loro funzioni, o a luoghi di contabilità e di amministrazione si delle chiese, che dei varii rami demaniali.

Art. 5. Tutte le operazioni dell'enfiteusi, e principalmente la fissazione preventiva del canone, la formazione dei lotti, ed il loro incanto, saran fatte per mezzo del rispettivo comune ove sono siti i beni, se avran luogo bonariamente, e per mezzo del tribunale, sulla istanza del comune, se visarà controversia; il tutto giusta le norme che verranno stabilite da apposito regolamento che sarà annesso alla presente legge.

Art. 6. Quei comuni, che non hanno nel loro bilancio almeno due terzi della loro rendita in beni-fondi, in canoni enfiteutici, o in rendite fondiarie, son autorizzati ad aggiungere in tali enfiteusi l'obbligo di una rendita fondiaria redimibile in loro favore sopra ogni lotto, purchè però la detta rendita non ecceda la decima parte del canone che si fisserà sopra ciascun lotto in favor delle chiese o del demanio.

In proporzione che avrà luogo nell'incanto d'ogni lotto l'accrescimento di detto canone, si dovrà parimenti accrescere la rendita fondiaria al comune, seguendo sempre la proporzionale ragionata che egli si ha stabilito dentro il limite soprascritto.

Art. 7. Ogni altra legge in opposizione alla presente ed all'annesso regolamento è abolita.

Regolamento per la enfiteusi dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali di Sicilia, e per la costituzione di una rendita in favor dei comuni.

Art. 1. Fra un mese dalla pubblicazione della soprascritta legge, i rappresentanti ordinari delle chiese ed opere ecclesiastiche, di cui si parla nell'articolo 2° della stessa, e de'varii rami demaniali di cui si parla nell'articolo 3°, dovranno presentare alle Giunte municipali di ciascun comune, nel cui territorio sono siti i loro beni-fondi, una dichiarazione da loro firmata, contenente:

1° Un esatto quadro di tutti i loro beni-fondi rurali o urbani, colla descrizione dei confini, il numero dei piani e delle stanze se fossero beni urbani, la estensione, il numero degli alberi, dei casamenti, delle fattorie, delle sorgenti d'acqua, o altro che possa esistervi, e la natura dei rispettivi terreni, se fossero beni rustici;

2° L'indicazione del titolo originario del loro possesso;

3° Un sommario degli affitti dell'ultimo ventennio, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa;

4° Il corrispondente numero del catasto, e rispettiva rendita imponibile che ne risulta;

5° Finalmente l'espressa significazione di esser pronti a stipulare l'enfiteusi prescritta dalla sopraddetta legge, per quel canone che dovrà esser fissato, giusta le norme di questo regolamento, e coi patti in esso indicati. Le Giunte municipali rilasceranno loro la ricevuta della già fatta dichiarazione.

Art. 2. I superiori ecclesiastici o dello Stato, cui appartiene la sorveglianza sugli anzidetti rappresentanti ordinari delle chiese o del pubblico demanio, cureranno che da essi sien fatti con esattezza ed onestà tutte le operazioni che loro impone questo regolamento.

Art. 3. Scorso il suddetto mese, e non adempito a quanto prescrive l'articolo 1° di questo regolamento, non si ammetterà nessuna scusa a vantaggio dei rappresentanti delle suddette chiese e del demanio, neanche quella di mancata autorizzazione, laddove ne abbisognassero; ed in tal caso saranno sottoposti ad una multa non minore di lire 200, nè maggiore di 400, per ogni mancata dichiarazione, a vantaggio del comune nel cui territorio sono siti i detti loro beni.

Tal multa sarà pronunziata con rito sommario e con sentenza

inappellabile dal tribunale a cui appartiene il comune, sulla semplice di lui istanza. Potrà però il tribunale condannare nel nome proprio alla detta multa, o in tutto o in parte, gli stessi rappresentanti che saranno stati morosi a fare la soprascritta dichiarazione.

Sarà tenuta come mancante la dichiarazione, qualora nella dichiarazione presentata sieno taciuti un terzo almeno dei beni-fondi che la chiesa o il demanio possiede nel territorio di quel comune.

Art. 4. Le Giunte municipali di Sicilia, dopo scorso il suddetto mese, avranno il tempo dell'altro mese susseguente all'oggetto di formare un quadro di tutti i fondi di natura ecclesiastica o demaniale, pei quali non sia stata fatta la dichiarazione, o di regolarizzare e completare quelle dichiarazioni che sieno state fatte con mancanze, aggiungendovi tutte le notizie che potranno approssimativamente raccogliere su tutto ciò che è prescritto dall'articolo 1 di questo regolamento.

Un tal quadro, come anche ogni altro complemento di dichiarazione imperfetta, sarà notificato sulla loro istanza ai rispettivi rappresentanti ecclesiastici o demaniali per mezzo degli uscieri di mandamento, insieme alla dimanda per la multa nel caso di mancata dichiarazione.

Art. 5. L'annuo canone, che si dovrà preventivamente stabilire a favore delle chiese o del demanio sui beni ch'essi devono concedere ad enfiteusi in adempimento della soprascritta legge, sarà appunto eguale alla media che risulterà tra l'imponibile catastale da una parte e l'affitto medio degli ultimi vent'anni dall'altra parte. Però, prima di fissare il canone, dovranno, dalla detta media, dedursi tutti i pesi dovuti sui fondi stessi, sieno altri canoni enfiteutici, sieno legati, sieno rendite fondiarie, non che la tassa prediale dovuta allo Stato; come anche se ne dovrà dedurre sulle case di città o di campagna una sesta del loro imponibile fondiario per la manutenzione delle fabbriche; i quali pesi tutti resteranno in perpetuo a carico dell'enfiteuta.

Art. 6. In caso che gli affitti degli ultimi vent'anni fossero stati stabiliti in generi o in derrate, e non in denaro, allora se ne dovrà fare la valutazione in denaro colle mercuriali dell'epoche rispettive, esistenti nei comuni medesimi, o in caso di mancanza nel comune più vicino.

In caso poi che non vi fossero stati affitti in tutto l'ultimo ventennio, il detto canone sarà preventivamente stabilito sulla sola base dell'imponibile catastale, depurato dei pesi, come nel precedente articolo.

Art. 7. Le Giunte municipali, seguite nel primo mese le dichiarazioni prescritte dall'articolo 1 del presente regolamento senza veruna controversia, si porranno d'accordo coi rappresentanti delle chiese o dei varii rami demaniali, che l'avran fatto, onde fissare preventivamente il canone rispettivo di ciascun fondo sulle norme testè indicate; e prima che finisca il secondo mese, dovranno sottoporre siffatte fissazioni di canone all'approvazione del Consiglio comunale. Nel termine del terzo mese ciascun Consiglio comunale dovrà approvare, o far modificare, se occorra, le dette preventive fissazioni di canone. Le quali, così approvate, passeranno alla revisione del tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni. Questo, nel termine degli altri due mesi susseguenti, dovrà, in camera di Consiglio, approvare, o far modificare, le dette preventive fissazioni di canone.

Art. 8. Il tribunale, sulla istanza di ciascuna Giunta municipale, procederà a giudicare sulla enfiteusi forzosa ordinata dalla presente legge, e sulla fissazione preventiva del canone colle norme sopra statuite, di tutti quei beni-fondi

ecclesiastici o demaniali di cui sia mancata la dichiarazione prescritta dall'articolo primo del presente regolamento, o su di cui vi sieno dichiarazioni o fissazioni preventive di canone in qualunque modo controverse.

In tal caso le Giunte municipali presenteranno ai tribunali i quadri da loro notificati ai rappresentanti delle chiese o del demanio, a termini dell'articolo quarto di questo stesso regolamento, e tutti quegli altri documenti che crederanno influenti allo scopo. Lo stesso dritto avrà la parte contraria.

Art. 9. In tutti i casi contemplati dal precedente articolo, contro le sentenze che emaneranno dai tribunali, competerà l'appello presso le rispettive Corti, il quale avrà l'effetto solamente devolutivo, e non mai sospensivo. Ma tanto in tribunale, che in Corte d'appello, siffatte cause dovranno essere prelevate su tutte le altre e trattate con rito sommario. I comuni godranno della piena franchigia di spese.

Art. 10. Seguita la suddetta fissazione di canone per ciascun fondo, sia per accordo bonario, sia per sentenza di tribunale, ogni Consiglio comunale, che a sensi dell'articolo 6 della soprascritta legge sarà autorizzato a stabilirvi una rendita fondiaria in suo favore, dovrà determinare la ragionata della rendita che vorrà stabilirsi in rapporto al canone già fissato, purchè non sorpassi il limite indicato in detto articolo.

La deliberazione comunale sarà sottoposta al semplice esame dell'autorità governativa della provincia per la sola validità della forma; la quale deliberazione, fra venti giorni dal dì della spedizione, dovrà esser approvata o rigettata. In caso di silenzio oltre i venti giorni, si avrà per approvata. In caso poi di rigetto, il Consiglio adempirà subito alle formalità cui aveva mancato, e ne farà menzione nel verbale della seduta, la quale ciò fatto, si terrà per approvata.

Art. 11. Contemporaneamente le Giunte municipali incaricheranno una Commissione di tre periti urbani per le case di città, ed un'altra di tre periti rustici per i fondi rustici e loro annessi, all'oggetto di fare un piano di lotti di tutti i fondi ecclesiastici e demaniali, di cui sia stato fissato il canone, onde concedersi ad enfiteusi.

Le case saranno divise, il più che si può, in lotti distinti, purchè, col dividerle, non se ne deprezi positivamente il valore.

I fondi rustici, se sono alberati, o in qualunque guisa beneficiati, saranno divisi in lotti, più che si possa distinti, purchè non se ne alteri grandemente la economia agraria. Tutti gli altri fondi rustici saran divisi in lotti approssimativamente uguali, per quanto i luoghi ne consentano la rispettiva limitazione.

In ogni caso ciascun lotto, o rusticano, o urbano, non potrà esser minore di lire mille, nè maggiore di lire quattro mila. In caso che vi sia qualche lotto maggiore di lire 4,000, e non possa dividersi senza notevole deteriorazione e impaccio all'agricoltura, allora i periti stabiliranno una rifazione del di più di valore in denaro a vantaggio di uno o più altri lotti fra i più piccoli. Se vi sono case grandi di campagna, potranno dividerle a più lotti, purchè non se ne scemi assai il valore.

Art. 12. I periti, tenendo presente il canone preventivamente fissato a favore della chiesa o del demanio sopra ciascun fondo, e la rendita in favore del comune, se ve ne fosse, nel dividerne i lotti, assegneranno ad ognuno la proporzionale rata del canone e della data rendita, oltre alla rata di tutti gli altri pesi che forse potranno esservi. Essi esprimeranno i confini d'ogni lotto, i segni che avran dovuto apporvi per distinguere l'uno dall'altro, ed il numero progressivo dei

lotti di ciascun fondo colla indicazione della estensione dei fabbricati, delle stanze, degli alberi, delle acque, e di tutto altro che in ogni lotto vi fosse; finalmente diranno il canone rispettivamente assegnato, in modo che nel totale dei lotti di un fondo ne risulti l'intero canone a favore della chiesa o del demanio, e la intiera rendita fondiaria a favor del comune se vi sia luogo.

Art. 13. Dovranno ancora i periti stabilire le vie, i dritti di attingere acqua, o di abbeverare gli animali, per tutti i lotti di ciascun fondo, procurando di evitare, quanto più sia possibile, lo stabilimento delle servitù, e cercando di sciogliere quelle che esistessero, salvochè non fossero assolutamente necessarie.

Di ogni fondo rileveranno una pianta con tutte le divisioni di lotti, segni divisorii, vie, acque, case, e tutt'altro, con esatte misure, e la consegneranno alla segreteria del comune.

Art. 14. Questa divisione di lotti dovrà esser compiuta dai periti fra lo spazio di due mesi dall'avuto incarico. E se mai si riconoscerà che tre periti non bastino pei fondi urbani, o pure pei rustici, si potrà eligere dalla Giunta municipale una o più Commissioni, di altri tre periti ognuna, per quei fondi che sarà creduto necessario.

Art. 15. I Consigli comunali, dentro il successivo termine di un altro mese, rivedranno i piani di divisione enfiteutica presentata dai periti, e li approveranno, o ne ordineranno le modificazioni necessarie. Le loro deliberazioni saranno tosto trasmesse all'autorità governativa della provincia, la quale fra venti giorni dal dì della trasmissione dovrà esaminarle, per la sola validità della forma, ed approvarle ovvero rigettarle. Nel caso di rigetto, i Consigli saran subito riconvocati, e nel verbale della seduta si farà cenno delle formalità a cui si era mancato, non che dell'adempimento datovi: ed in tal modo i piani di divisione enfiteutica si avranno per compiuti.

Art. 16. L'elenco dei fondi coi rispettivi lotti e con tutte le suddette indicazioni sarà indi affisso per 15 giorni innanzi la porta della casa del comune e di ciascuna parrocchia dello stesso, non che innanzi la porta della casa dei comuni circoscriventi di territorio, acciocchè tutti possano averne conoscenza. Insieme allo stesso sarà avvisato il giorno ed il luogo in cui si comincerà l'incanto dei lotti enfiteutici, dovendosi a ciò destinare il giorno festivo più immediato dopo i termini dell'affissione, coll'avvertenza che sarà continuato nei giorni susseguenti sino al suo completo termine. I rappresentanti delle chiese o del demanio saranno invitati con officio del sindaco ad assistervi, se lo vogliono.

Art. 17. Nel giorno assegnato, dalle ore 9 antimeridiane sino alle 4 pomeridiane, ciascuna Giunta municipale assistita dal segretario del comune, in presenza del Consiglio comunale riunito in numero legale, e dei rappresentanti delle chiese e del demanio qualora vogliono assistervi, procederà a ricevere le offerte verbali per le suddette enfiteusi, incominciando dal primo lotto, secondo l'ordine dell'elenco.

Prima però il sindaco spiegherà chiaramente, con qual proporzione la rendita fondiaria in favor del comune sia stata stabilita in riguardo al canone; e praticamente dirà che, per ogni lira che si accrescerà al canone, si dovranno accrescere tanti centesimi di rendita annua a favore del comune, giusta la ragionata ch'è stata fissata dal comune medesimo, se ve ne sia stato luogo.

Art. 18. Ogni offerta dee riferirsi alla somma del canone in favore del domino diretto, sottintendendosi sempre il proporzionale aumento della suddetta rendita fondiaria in favore del comune, se ve ne sia stata stabilita; qualunque altra indicazione o dicitura si avrà come non apposta.

Di dritto si intenderà in ogni offerta che tutti gli altri pesi attribuiti nell'elenco a ciascun lotto resteranno pure a carico dell'enfiteuta.

Saran tenute come inattendibili tutte le offerte minori del canone, e della rendita se vi sia luogo, già fissati per ogni lotto nell'elenco pubblicato.

Art. 19. Sarà sempre accettata l'offerta maggiore, e sarà proclamata per tre volte dal banditore, mentre che si estingueranno successivamente tre candele della durata di tre minuti per ognuna. In quel frattempo a chiunque sarà lecito di aumentare l'offerta, ed in ogni aumento si ricominceran da capo i tre proclami corrispondenti colle formalità delle tre candele. Si avrà come finito l'incanto di ciascun lotto, quando non vi saranno altri aumenti sino alla estinzione della terza candela.

Il segretario noterà i nomi di tutti gli offerenti col rispettivo aumento, sino all'ultimo in di cui favore sia stata liberata l'enfiteusi del lotto messo all'incanto.

Art. 20. Chiunque offrirà per un lotto un canone, che sorpassi di una metà quello che gli era stato assegnato nell'elenco, sarà tenuto, insieme al canone e alla rendita in favor del comune, offerire la cauzione di una corrispondente rendita sul gran libro del debito pubblico, ed a tal uopo dovrà unitamente alla offerta esibire alla Giunta municipale l'estratto dell'iscrizione di una rendita libera in suo nome che possa bastare alla somma richiesta per cauzione. Mancando ciò, l'offerta si avrà come non fatta.

Se l'offerta resterà accettata, l'estratto anzidetto rimarrà presso la Giunta municipale sino alla stipulazione del contratto di enfiteusi. Però la rendita in gran libro si terrà già come vincolata per detta cauzione, ancorchè l'offerente possa indi negarsi a stipulare il cennato contratto.

Art. 21. Non potrà più essere ammesso ad offerire in un comune colui che già abbia ottenuto all'incanto due lotti enfiteutici nel medesimo comune.

Art. 22. Se in un unico giorno non si potrà terminare l'incanto di tutti i lotti enfiteutici, se ne continueranno le operazioni nei giorni successivi, nelle medesime ore, e colle medesime norme. Il sindaco, pria di chiudere la seduta, ne dovrà avvertire giorno per giorno i presenti.

Art. 23. Tutte le spese dovute ai periti pei piani di divisione enfiteutica e levata di piante sono a carico degli enfiteuti.

Ogni Commissione di tre periti avrà diritto a conseguire la somma di lire 15 per ogni lotto del valore di lire 1,000 a lire 2,000, e la somma di lire 20 per ogni lotto del valore di lire 2,001 sino a lire 4000.

Ogni enfiteuta dovrà depositare fra tre giorni dopo il fatto incanto la somma anzidetta di spese a favore dei periti presso il tesoriere del comune, che ne rilascerà quietanza.

Ogni Commissione di periti avrà il diritto di ritirare dal detto tesoriere le somme per suo conto depositate, e ne farà divisione in egual parte tra i suoi membri. Avrà pure il diritto di domandare dal sindaco un mandato esecutivo per la riscossione di tali somme contro coloro che non le abbiano depositate fra i tre giorni, il qual mandato sarà eseguito senza formalità dai servienti comunali col pignoramento dei loro mobili, e ciò anche nel caso che l'enfiteuta rinunzi al suo lotto.

Art. 24. Nonostante la compita enfiteusi dei suddetti fondi ecclesiastici e demaniali, dovranno rispettarsi gli affitti che si troveranno pria della pubblicazione della presente legge convenuti dalle rispettive amministrazioni, colle forme e pel periodo di tempo alle medesime permesso, e che siano già

incominciati a decorrere pria di compirsi l'atto di enfiteusi. Tutti gli altri fitti resteranno sciolti *ipso iure*.

Art. 25. I fittaiuoli però, i cui affitti dovranno essere rispettati ai termini dell'articolo precedente, non solo non potranno opporsi alle operazioni che dovrà fare la Commissione dei periti per redigerne il piano di divisione enfiteutica, ma saran tenuti di conservare sino alla fine dell'affitto tutti i segni divisorii che la Commissione avrà creduto necessario di apporvi.

Art. 26. Si avrà come sospesa l'attuazione dell'enfiteusi durante tutto il periodo dei cennati affitti, e quindi le chiese o il demanio continueranno a percepire dai fittaiuoli i convenuti pagamenti. Però gli enfiteuti avran dritto di vegliare alla conservazione dello Stato dei rispettivi lotti e ad impedirne qualunque deterioramento.

Art. 27. Coloro, cui all'incanto è toccato un lotto in enfiteusi, potranno pigliarne il possesso, allorchè avranno stipulato l'atto di enfiteusi a favore dei rispettivi domini diretti ed avran pagato i dritti spettanti alla Commissione dei periti, i dritti spettanti per l'atto di enfiteusi, non che il prezzo della rifazione di lotto ai termini dell'articolo 11 di questo regolamento.

Se però vi fossero affitti da rispettare, allora ne avranno il possesso al termine dell'affitto.

Art. 28. I patti domenicali della enfiteusi, a favore dei domini diretti ecclesiastici o demaniali, dovranno essere i seguenti:

1° L'obbligo di migliorare i fondi, non permetterne la deteriorazione ed edificare una casa nei lotti di campagna, se non ve ne sia;

2° L'obbligo di pagare il laudemio, eguale alla cinquantesima parte del prezzo, nei casi di sola vendita, senza dritto di preferenza in favore del domino diretto;

3° L'obbligo di pagare in ogni 31 agosto il canone risultato dall'incanto per ciascun lotto;

4° L'accollo di tutti gli altri pesi preesistenti, giusta la divisione fattane nell'elenco dei lotti;

5° L'obbligo di stipulare l'atto recognitorio in tutti i casi di passaggio o divisione di lotto;

6° La pena della devoluzione, se per tre anni sussecutivi non sarà pagato il canone. Però in tal caso l'enfiteuta, contro cui avverrà la devoluzione, avrà dritto a percepire il valore delle sue migliorie;

7° Finalmente, se vi sia l'obbligo di dar cauzione con rendita sul gran libro, a sensi dell'articolo 20 di questo regolamento, dovrà stipularsene la vincolazione.

In unico atto si potranno comprendere le enfiteusi di tutti i lotti di uno stesso fondo.

Art. 29. Nel medesimo atto d'enfiteusi si dovrà da ciascun enfiteuta stipulare in favore del comune l'obbligo di pagarli nel di 31 agosto di ogni anno la rendita fondiaria redimibile, che sia risultata dall'incanto per ciascun lotto, a termini degli articoli precedenti.

Le spese della iscrizione d'ipoteche e loro rinnovazione, per conservare la detta rendita a favore del comune, saranno pure a carico dell'enfiteuta.

Art. 30. Qualunque lotto che, per causa di devoluzione o per altra qualsiasi causa, sarà ritornato al domino diretto ecclesiastico o demaniale, dovrà dallo stesso riconcedersi immediatamente eolle stesse norme stabilite in questo regolamento.

Art. 31. Saranno sempre redimibili sì il canone che la rendita fondiaria, di cui si parla nella soprascritta legge, mediante l'assegnamento di una eguale rendita sul gran libro

del debito pubblico, che l'enfiteuta dovrà fare in unico atto tanto alla chiesa od al demanio cui è dovuto il canone, quanto al comune cui è dovuta la rendita fondiaria. Tutte le spese a tal uopo necessarie saranno a carico dello stesso enfiteuta.

PRESIDENTE. Havvi pure un altro progetto di legge di cui gli uffizi hanno permessa la lettura.

Questo progetto, presentato dal signor Beniamino Caso, e firmato inoltre dai deputati Cardente, Tari, Pallotta, Leopardi, Amicarelli e Moffa, consta di un solo articolo, il quale sarebbe così formulato:

« *Articolo unico.* La legge pubblicata dalla luogotenenza di Napoli nel di 17 febbraio 1861, circa la formazione della nuova provincia di Benevento, rimane sospesa sino a che non sia giudicata possibile e conveniente dal Parlamento, allorchè questo dovrà votare la novella circoscrizione territoriale relativa all'organamento amministrativo generale del regno. »

Domanderei ora al deputato Corleo quando intenda svolgere il suo progetto.

CORLEO. La prego di voler assegnare il giorno più vicino possibile, perchè sono molti ed immediati i vantaggi che la Sicilia ricaverebbe dalla votazione di questa legge

PRESIDENTE. Allora possiamo fissare la tornata di sabato.

CORLEO. La prego pure di far stampare nello stesso tempo il regolamento che tien dietro a quel progetto.

PRESIDENTE. Sarà stampato tutto.

Domanderei ora al deputato Beniamino Caso quando intenda esso pure di svolgere il suo progetto.

CASO. La prego d'assegnare il giorno più prossimo che sia possibile.

PRESIDENTE. Allora potremo metterlo all'ordine del giorno dopo quello del signor Corleo.

Essendo presenti alcuni deputati che non hanno prestato giuramento, li pregherei a prestarlo.

(*Legge la formula.*)

(Prestano giuramento i deputati: Crea, Leo, Caboni, Liborio Romano, Libertini, Romeo Pietro, Romeo Stefano, Jacampì, Pica, Schiavoni, Vischi.)

RELAZIONE SOPRA LO SCHEMA DI LEGGE PER L'ESENZIONE DALLE TASSE PROPORZIONALI PER LA RIVOCAZIONE DI CONTRATTI SIMULATI STIPULATI PER CAUSE POLITICHE.

DEL RE ISIDORO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per l'esenzione di tasse proporzionali per la revocazione di contratti simulatamente stipulati per cause politiche.

PROPOSIZIONE INTORNO AI LAVORI DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. Il signor deputato Gallenga ha facoltà di parlare.

GALLENGA. Vorrei proporre ai voti della Camera la seguente dichiarazione, che domando prima la permissione di leggere:

« La Camera, penetrata del compito che incombe ad essa di far cessare ciò che vi è di eccezionale e di provvisorio in

alcune provincie del regno, dichiara che essa non si prorogherà volontariamente finchè non abbia votato una legge od un provvedimento qualunque generale e fondamentale amministrativo, e il bilancio complessivo del regno per l'anno 1861. »

Se la Camera lo permette, dirò brevemente alcuni dei motivi che sono in appoggio di questa proposizione.

Abbiamo oramai passati due mesi della Sessione presente; l'esperienza di tutte le Sessioni trascorse prova chiaramente che, oltre un certo termine della stagione calda, riesce quasi impossibile di tener la Camera riunita. Io mi volgo indietro nei due mesi che sono trascorsi, e credo di vedere che la Camera non abbia fatto tutto quello che la nazione si aspettava da essa. Credo che vi fossero, fra molte altre cose, due delle più essenziali bisogne di cui una Camera possa occuparsi, e sono la legge amministrativa, o piuttosto il complesso di leggi amministrative presentate dal ministro dell'interno, ed i bilanci.

Signori, la parola *Parlamento* è una parola antica, è una parola che è nata nei tempi più barbari del medio evo. Molti credono che la parola *Parlamento* derivi da *parlare*, e che si venga alla Camera per parlare: io chiamo le nostre riunioni *Camera legislativa*, non *Parlamento*; io credo che noi siamo, non parlatori, ma legislatori. Bisogna dunque che ci guardiamo bene che l'opera nostra non si risolva in parole, di cui si faccia poco costruito.

Osservo che i due mesi che sono trascorsi, sono passati in gran parte, o per provvedimenti d'interesse locale, o per interpellanze. Signori, le interpellanze non sono l'opera essenziale della Camera, le interpellanze sono, per così dire, il manicaretto, l'*hors-d'œuvre* del banchetto a cui noi siamo invitati.

MELLANA. Chiedo di parlare.

GALLENZA. La *pièce de consistance*, la sostanza del convito sono le leggi organiche dello Stato ed i bilanci. Quel Parlamento, il quale durante una Sessione non compie questo lavoro, non ha fatto, secondo l'opinione mia, il compito suo.

Tolga il cielo che io privi d'importanza le interpellanze in genere, e molto meno le interpellanze che hanno dato luogo a discussioni in questa Camera. Alcune di queste interpellanze erano importantissime; ma, signori, un'interpellanza richiede essa tre, quattro o cinque giorni di discussione? Che cosa è un'interpellanza? È una specie d'interludio nel lavoro parlamentare, è una specie di sinfonia tra un atto e l'altro del dramma parlamentare. (*Si ride*) Vogliamo noi che la sinfonia duri tutto quanto il tempo dello spettacolo? (*Movimento*) Io non lo credo. Un deputato, sia amico, sia avverso al Ministero, può benissimo rivolgere una domanda ad un ministro per chiedere schiarimenti, ed il ministro può darli; qualunque altro deputato può fare delle osservazioni in proposito; ma una mezza seduta, una seduta al più, a dir molto, può bastare per un'interpellanza.

Noi abbiamo avuto, è vero, due importantissime interpellanze sulle cose di Napoli, e sulla questione di Roma; non si può per altro negare che, siccome la Camera è poco organizzata, e finora poco disciplinata, vi sono stati perciò molti discorsi che in sostanza non erano che ripetizioni d'altri discorsi, i quali, se vi fosse stato il necessario concerto fra i deputati dello stesso parere e dello stesso partito, avrebbero potuto diminuirsi di molto in lunghezza e abbreviare d'assai la discussione.

Io dico adunque che è necessario di porre fino ad un certo punto un limite alle interpellanze; ma questo limite certamente non può fissarsi con legge, bisogna che la Camera vo-

lontariamente si disponga a raffrenare il desiderio di parlare che alcuni deputati sentono molto ampiamente. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato Gallenga di non dire parole che possano offendere qualcuno dei deputati.

GALLENZA. Se dissi parole che possano offendere qualcuno, sono pronto a ritirarle.

PRESIDENTE. Permetta, ogni deputato parla, ed espone le ragioni che crede nel modo che meglio stima dettargli il proprio mandato.

GALLENZA. Se, involontariamente, mi sfuggì parola offensiva, prego l'onorevole presidente di considerarla come non detta.

PRESIDENTE. Non dissi che ella abbia pronunziato parola offensiva, ma che da taluno per avventura poteva tenersi per tale.

GALLENZA. L'intenzione mia non era d'offendere alcuno, quindi spero che la Camera mi sarà indulgente.

La Camera mi chiederà quale scopo abbia il mio ragionamento... (*Sì! sì!*)

Certamente la Camera non ha bisogno di essere spinta a far ciò che la natura stessa delle questioni la spinge a fare; ma, signori, noi abbiamo l'esempio di Alfieri, il quale per non divagarsi dal suo lavoro pregava il servitore che lo legasse alla sedia. Io vorrei che la Camera qui venisse, direi, a legarsi alla sedia come faceva Alfieri.

Il paese comincia ad essere inquieto di noi, lo dico francamente. L'ho letto ieri e l'ho letto oggi in un giornale di cui io fo grandissimo conto. Si dà colpa al Parlamento di essere molto negligente nell'adempimento dei suoi lavori.

Quel giornale potrà ingannarsi, ma queste cose dette e ripetute nei giornali, sparse in mezzo al popolo, creano una inquietudine, la quale dev'essere desiderio per parte nostra di dileguare.

Quindi, quando la Camera dichiara che essa non si prorogherà, quando faccia questa dichiarazione che le propongo, con cui ella prometta di attendere alla parte essenziale di una Sessione, io credo che il paese gliene sarà obbligato.

Mi si dirà: la Camera ha diritto certamente di proporre la proroga, ma può anche proporla il Governo. Io rispondo che la Camera non si prorogherà volontariamente; quando il Governo creda opportuno di prorogarci, noi certamente saremmo obbligati a considerarci prorogati; ma allora, se il compito nostro non sarà terminato, la colpa non ricadrà sopra noi; il Governo darà conto del motivo per cui egli ci avrà prorogati prima che sia terminato il nostro lavoro.

Signori, ancora una parola.

Io guardo la Sessione dell'anno scorso, e credo che in quella Sessione non è stato possibile, per eccellenti ragioni, di fare il lavoro che ad un Parlamento necessariamente spetta; erano circostanze eccezionali, e certamente ed il Governo ed il Parlamento meritano ampia scusa. Confesso che le circostanze presenti sono difficili; che anche adesso si può presumere che alcuni dei lavori parlamentari non si potranno compiere; ma, io rispondo, se queste circostanze eccezionali richiedono che il lavoro del Parlamento sia imperfetto, questa dichiarazione deve farla, non il Parlamento, ma il Governo. Il peggiore di tutti i Governi, secondo me, si è quello il quale ha la forma e non la sostanza parlamentare, perchè allora si riduce ad un dispotismo mascherato. La responsabilità che un Governo dispotico prende sopra di sé, un Governo, falsamente detto parlamentare, la getta sopra un Parlamento di legno. Io non dico che noi ci troviamo in tali circostanze; ma osservo: o il Governo crede ora impossibile di governare parlamentariamente, ed allora domandi i pieni poteri, e noi li

accorderemo o no, secondo che lo stimeremo opportuno; od il Governo crede che sia possibile di governare parlamentariamente, ed allora il Parlamento sia cosa vera, e non cosa ideale, non cosa apparente.

Io penso che il Ministero sia ben lungi dal desiderare i pieni poteri, ed ancora più dal desiderare che noi non facciamo il compito nostro. Opino quindi che il Ministero sarà favorevole alla mia proposta, ed ho fiducia che la Camera la voglia accogliere.

PRESIDENTE. Favorisca di farmela tenere scritta.

La parola è al deputato Costa.

COSTA. Qualora la proposta del deputato Gallenga venisse dalla Camera accolta, io vorrei modificarla nel senso che là dove parla del bilancio 1861 si aggiungesse anche quello del 1862, e ciò per una ragione semplicissima che la Camera mi permetterà di esporle.

La votazione del bilancio 1861 ha oggimai una importanza secondaria, inquantochè non è più preventivo; ma, quando lo avremo votato, tre quarti dell'anno saranno già trascorsi, e tre quarti del bilancio consunti. L'importanza vera di un voto sul bilancio è di essere preventivo; quindi è sommamente urgente per noi di discutere e votare il bilancio 1862. Si è per ciò che io propongo di includere nella proposta del signor Gallenga, qualora venga accolta, anche il bilancio 1862, come quello la cui discussione e votazione seriamente corrispondono alle prerogative costituzionali della Camera ed alla utilità che a buon diritto deve attenderne il paese.

GALLENGA. Io accetto l'aggiunta.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque: « i bilanci 1861 e 1862. »

La parola è al deputato Mellana.

GALLENGA. Favorisca dar lettura della proposta modificata.

MELLANA. Prima che se ne dia di nuovo lettura, mi permetta la Camera poche parole sulla proposta del deputato Gallenga, il quale ha voluto farsi qui il rappresentante di alcuni giornali, che, non conoscendo bene le cose del Parlamento, si fanno ad accusarlo. Io sono ben lieto che l'onorevole deputato abbia portata qui questa discussione, perchè in tal modo ci offre il destro di dare una risposta a quel giornalismo.

L'onorevole Gallenga mi permetta che io anzitutto respinga il suo asserto: quando disse che « o il Ministero crede che si possa governare parlamentariamente o no. » (*Con calore*) È ella cosa discutibile cotesta? Il nostro Governo è essenzialmente parlamentare; nè tocca al signor Gallenga a mettere la cosa in dubbio! (*Bene! Bravo!*)

GALLENGA. Domando la parola.

MELLANA. Egli ha detto precisamente: o il Governo crede che si possa governare parlamentariamente o crede che non si possa; se si può, allora voi dovete accettare la mia proposta, e se non si può, allora il Governo domandi i pieni poteri.

GALLENGA. Ho detto nelle circostanze presenti.

MELLANA. Io chiedo al signor Gallenga, educato alla scuola inglese, se ha mai sentito pronunciare una simile frase o fare una somigliante proposta davanti all'Assemblea di quella nazione! Io domando a lui, che è istruito nelle cose di Inghilterra, se non deve rendere giustizia al Parlamento italiano in quanto alla celerità nelle operazioni legislative! Io gli domando se, quanto dal nostro Parlamento si compie in una Legislatura, valga il Parlamento inglese a compierlo in cinque, sei od otto anni.

Sovratutto ciò che io desidero che abbia un'eco fuori di quest'aula sta in questo. Si è accagionato, quasi, il Parlamento di non avere in questi due mesi operato in ragion del

tempo che trovasi adunato; ed io rispondo, in primo luogo: colla celerità colla quale esso ha dato fine alla verifica dei poteri, in una nuova Legislatura, davanti una legge nuova ed a fronte di tanti elementi nuovissimi, sì che io crederei al contrario che si dovesse rendere giustizia alla operosità del nuovo Parlamento.

Se non che io domanderò ancora: se questa lunga operazione della verifica dei poteri fosse stata condotta più celeremente, avremmo noi potuto avere dei lavori in pronto? E non dovemmo anzi, finita la verifica dei poteri, ritirarci per alcuni giorni, perchè nulla vi era di allestito? E ciò per colpa di chi? Forse del Parlamento, che ha dovuto sospendere le sue tornate per mancanza di lavoro? Sarebbe ella colpa del Parlamento se si aggiornasse senza aver votato il bilancio, mentre questo non fu presentato che or son due giorni?

Era debito del Ministero, dopo una chiusura del Parlamento di tanti mesi, di avere apparecchiati i progetti di legge e specialmente quello del bilancio; e non è certo il Parlamento che si rifiuterà di dare l'opera sua alla discussione del bilancio, perchè troppo conosce che nel bilancio sta tutta la sua forza. Ed è per questo rispetto che io approvo altamente l'osservazione fatta dal mio amico l'onorevole Costa, il quale vi ha detto: se tenete molto alla sincerità del bilancio, voi dovete averlo preventivo, e dovete domandare già fin d'ora la presentazione di quello del 1862; il che, soggiungo io, è conforme alla legge, la quale prescrive che i bilanci devono essere presentati al Parlamento 18 mesi prima che entrino in esecuzione.

Quindi, qualora fosse da farsi una proposta a quest'oggetto, io credo che si dovrebbe aggiungere quella dell'onorevole Costa, d'invitare cioè il Ministero a presentare il bilancio del 1862 conformemente alla Costituzione; ma non ammetterò giammai che si possa accagionare la Camera se sin qui non ha potuto portare la sua attenzione a questo suo precipuo lavoro.

Quanto poi alle tre leggi d'amministrazione, non sono venti giorni ancora che le medesime furono presentate, e deve sapere l'onorevole Gallenga come negli uffici si dia opera a questo lavoro.

Ancorchè negli uffici e nelle Commissioni s'impiegassero anche due mesi in questo esame, io domando se potrebbe dirsi questo uno studio più che sufficiente, a meno che l'onorevole Gallenga, sotto la pressione delle censure dei giornali e del pubblico, volesse imporci la soluzione di questioni così gravi e così solenni, senza che sia preceduta da quegli studi e da quelle discussioni che si richiedono per non essere obbligati ad accettare, comunque sia, un progetto governativo tardivamente presentato.

Una voce a sinistra. Molto bene!

MELLANA. Io quindi chiedo che la proposizione dell'onorevole Gallenga, siccome incostituzionale e contraria al sentimento della nostra dignità e del nostro dovere, sia dalla Camera respinta. (*Bravo! Bene!*)

GALLENGA. Dirò due sole parole in risposta.

Io non ho detto che la Camera sia obbligata a votare in fretta; l'ho invitata a dichiarare che non si prorogherebbe volontariamente.

Essa può stare qui anche fino all'anno venturo, se non le bastano tre mesi; ma io prego la Camera a dichiarare che essa volontariamente non si prorogherà fino a che quel lavoro non sia fatto.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ONDES-REGGIO. Signori, brevissime parole aggiungerò a quelle dette dall'onorevole Mellana.

Evidentemente la proposta del signor Gallenga è anti-costituzionale; imperocchè non istà alla Camera il prorogarsi o no, come non istà ad essa il convocarsi o sciogliersi. Egli è nella facoltà del Re così il convocare, come il prorogare e lo sciogliere il Parlamento; e mi meraviglio come il signor Gallenga, pratico delle cose inglesi, non sappia che, appunto per quella facoltà, il Re dagl'inglesi giuristi si chiama *principium, caput et finis* del Parlamento. Ondechè nel linguaggio proprio giuridico inglese, colla parola Parlamento viene significato il re, la Camera de' *lords* e quella de' comuni.

Si deve adunque, o signori, rigettare affatto la proposta del signor Gallenga.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio propone dunque la questione pregiudiziale.

D'ONDES-REGGIO. Sì.

BERTEA. Chiedo di parlare.

Alle osservazioni già fatte dagli onorevoli Mellana e D'Ondes-Reggio aggiungo che la Camera non può imporre a sè stessa una legge che, per circostanze che ora non si possono per avventura apprezzare, non potesse poi eseguire.

Io credo quindi che sia totalmente inutile che la Camera imponga a sè stessa una legge che poi essa ha facoltà di mutare. Voto quindi contro la proposta del deputato Gallenga.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Gallenga, che mi faccio a rileggere, coll'aggiunta del deputato Costa:

« La Camera, penetrata del compito che incombe ad essa di far cessare ciò che vi è di eccezionale e di provvisorio in alcune delle provincie del regno, dichiara:

« Che essa non si prorogherà volontariamente, finchè non abbia votata una legge od un provvedimento qualunque, generale e fondamentale amministrativo, e i bilanci complessivi del regno pel 1861-62. »

(È reietta all'unanimità.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Se vi sono relatori che abbiano in pronto relazioni di elezioni, li prego di venire alla tribuna.

MIRABELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Volterra nella persona del signor Nelli avvocato Lorenzo.

Gli elettori iscritti erano 1097; votarono 441; di questi ne raccoglieva Nelli avvocato Lorenzo 333, Incontri marchese Attilio 174. Niuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si diè luogo al ballottaggio, nel quale votarono 544. Nelli avvocato Lorenzo ottenne voti 363, Incontri marchese Attilio 176; per conseguenza Nelli avvocato Lorenzo fu proclamato deputato.

Le operazioni elettorali sono in regola, non vi è alcun reclamo, se non che il signor avvocato Nelli era direttore degli affari ecclesiastici in Toscana nel momento in cui fu eletto deputato; quindi è sorta una questione nell'ufficio, se mai in quella sua qualità fosse o no eleggibile. Il 3 febbraio, giorno in cui ebbe luogo l'elezione, la Toscana aveva ancora la sua autonomia, per conseguenza il direttore degli affari ecclesiastici di Toscana, tanto nell'ordine gerarchico, quanto per le sue attribuzioni, corrisponde perfettamente ai consiglieri di luogotenenza di Napoli e di Sicilia, che la Camera in diverse sue deliberazioni ritenne come eleggibili.

Così parve al III ufficio che il signor Nelli avvocato Lorenzo, qual direttore degli affari ecclesiastici in Toscana, nel momento dell'elezione fosse eleggibile.

Però in Toscana l'autonomia è stata tolta, quindi è sorto il dubbio quale ufficio esercitasse attualmente il signor avvocato Nelli.

Essendosi l'ufficio diretto al Ministero, questo ha risposto che l'avvocato Lorenzo Nelli venne chiamato all'ufficio di direttore per gli affari ecclesiastici presso il governo generale della Toscana nell'aprile 1860, e mantenne questo posto fino al 28 febbraio 1861, tempo in cui il governo generale della Toscana cessò.

Ora l'avvocato Nelli è senza ufficio; egli è, come dicesi, in disponibilità. In conseguenza il III ufficio, avendo considerato che niuna variazione è intervenuta rispetto all'avvocato Nelli, il quale è attualmente un impiegato in aspettativa, mi incaricò di proporre alla Camera la convalidazione della sua elezione.

PRESIDENTE. Pongo a partito le conclusioni dell'ufficio.

(La Camera approva.)

COLOMBANI. È all'ordine del giorno di quest'oggi la nomina della Commissione del bilancio.

Mi permetto di proporre alla Camera che questa nomina venga rimandata a domani. Il motivo della mia domanda è assai semplice.

Molti deputati conoscono solo da poche ore che questa nomina debbe aver luogo in oggi e la scelta delle persone che debbono comporre la Commissione non è la cosa la più semplice del mondo, nè la più facile. È per questo che pregherei di rimandare a domani la nomina di questa Commissione.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà, se la Camera così crede, di rimandare ad altro giorno la nomina della Commissione del bilancio, ma debbo far avvertire che questa nomina fu posta all'ordine del giorno fin da sabbato, quindi tutti i deputati dovevano esserne informati assai prima di questo momento. Aggiungo poi che quest'operazione richiederà forse tre o quattro giorni. Quest'oggi avrebbe luogo il primo squittinio, domani il secondo, poi succederebbe il terzo dopo domani. Dovrà inoltre seguire il ballottaggio, poichè è difficile che, trattandosi di ventisette nomine a fare, la Camera si trovi subito d'accordo.

Nondimeno, se ella persiste nella sua proposta, io non ho difficoltà di sottoporre la cosa alla decisione della Camera.

COLOMBANI. Mi permetterò di fare una sola osservazione a quanto ha detto il signor presidente.

Credo che, se rimandiamo la nomina a domani, abbrevieremo forse il procedimento, poichè avremo tempo d'intenderci preventivamente sulla nomina a fare, e potremo con ciò diminuire il numero delle votazioni.

ALPIERI. Io mi oppongo all'osservazione dell'onorevole Colombani, perchè credo, come l'ha opportunamente osservato il signor presidente, che sia molto più facile che si venga ad una combinazione, dopo un primo scrutinio che indichi dove già si portano i voti della Camera, che non quando non siasi proceduto ancora ad alcuna preventiva votazione. Perciò io credo sia meglio addivenire oggi stesso a quest'operazione, e non rimandarla a domani.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso quello che ha proposto il signor Colombani; che cioè si rinvii a domani la votazione per la nomina della Commissione del bilancio.

Metto a partito questa proposta.

(È rigettata.)

Ora si procederà a questa votazione. La consuetudine della Camera fu sempre che questa Commissione dovesse comporsi di 27 membri. Se nessuno fa opposizione, nè vi ha alcuno che si faccia a proporre che questa Commissione

si debba portare ad un numero maggiore, io riterrò che anch'oggi debba essere composta di 27 membri.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io domanderei alla Camera il favore che, prima di venire alla votazione, volesse permettere al signor Mellana di farmi la sua interpellanza.

Avrei da presentare al Senato un progetto di legge, e desidererei di aver tempo di poter fare ciò oggi stesso.

PRESIDENTE. Allora si procederà alla votazione dopo l'interpellanza.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MELLANA SULLO SCIoglimento DEL MUNICIPIO DI CASALE.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Mellana ha facoltà di parlare, per muovere la sua interpellanza intorno allo scioglimento del Consiglio municipale di Casale.

MELLANA. Può comprendere la Camera con quale animo io sorga in questo momento a muovere le interpellanze da me annunciate, dopo le osservazioni che ho dovuto testè, con qualche vivacità, scambiare coll'onorevole Gallenga. E tanto più a muoverle mi conforta il pensiero che possano vestire, a primo aspetto, il carattere di interpellanze di un ordine secondario o municipale.

Mi sostiene però il pensiero che facilmente la Camera potrà comprendere tra breve come in queste interpellanze non sia in questione il municipio di Casale, in merito al quale ho dimandato di parlare, ma siano in questione la dignità e la libertà di tutti i municipii dello Stato; comprenderà di leggeri la Camera che con queste interpellanze io sorgo a difendere la libertà dei comuni; libertà che suona ognora in bocca dei signori ministri, i quali poi talora violano la stessa legge restrittiva d'oggi in danno della libertà medesima.

Mi conforta poi il pensiero, e qui mi rivolgo all'onorevole Gallenga, mi conforta il pensiero che io non faccio qui perdere un tempo prezioso alla Camera, inquantochè, se non vado errato, dopo queste interpellanze, nulla più v'ha all'ordine del giorno; indi potrò, senza far spreca alla Camera il suo tempo, compiere a un debito di giustizia verso un municipio nobilissimo, e fare atto di previdente difesa in pro di tutti i municipii.

Ciò premesso, muovo le semplicissime mie interpellanze all'onorevole signor ministro per l'interno.

Sul finire dello scorso marzo io mi recai in Casale, mia patria, nella città che qui mi ha mandato a rappresentar la nazione; appena giunto, molti mi vennero intorno, e con molta insistenza mi domandavano: che cosa c'è? Mi son stretto nelle spalle. Il nostro municipio, soggiunsero, è sciolto; abbiamo qui un delegato del Governo, il quale fa e pel sindaco e pel municipio. Io dissi: vi sarà un decreto; esso sarà preceduto da motivi ragionati; d'altronde, dovete conoscere questi motivi, giacchè, per addivenire a tale provvedimento, le ragioni d'ordine pubblico devono essere così gravi, che è impossibile che il pubblico non li conosca. Eppure da ogni parte mi si rispondeva: noi non sappiamo nulla; e tanto è strana la cosa, ed ignota la cagione, che vi hanno alcuni che credono che sia il deputato che abbia invocato questo provvedimento.

Questo colloquio avvenne propriamente nel giungere alle porte della mia città. Giunto poi a casa, trovai ivi, come ad ex-consigliere, una lettera di uno degli ex-membri della Giunta municipale, nella quale si diceva: essergli stato comunicato un decreto, con incarico di notificarlo a tutti i consiglieri del municipio. Questo decreto dice:

« Visti gli articoli tali della legge, il municipio di Casale è sciolto. »

Io domandai chi fosse questa persona incaricata di fare l'ufficio di sindaco e di consigliere del nostro municipio. Mi risposero che era un distinto impiegato. Ma un distinto impiegato, soggiunsi, conoscerà la legge; perchè dunque non si è fatto precedere da un proclama, da un annuncio, da una pubblicazione qualunque? Mi si rispose: veramente questo impiegato, interrogato da alcuni, ha detto che desiderava di fare un proclama e di pubblicarlo, ma che gli fu ingiunto di far nulla di tutto ciò. Dimodochè in una città di qualche importanza si vedrà un impiegato, senza pubblicazione di sorta, disimpegnare uffici, che sono dalla legge affidati ad un sindaco ed a consiglieri comunali.

Se nulla è avvenuto d'inconveniente, ciò si deve al buon senso ed alla temperanza di quella popolazione; poichè può di leggieri comprendere il signor ministro che, davanti ad un fatto di tal natura, era perfettamente nel suo diritto quella popolazione di fare una legale opposizione a quel Governo, che aveva dimenticato questi preliminari in un'operazione di tanta importanza.

In quei giorni, o signori, era gravemente ammalato il sindaco di Casale, che eletto da soli quindici giorni aveva assunta quella dignità.

Il fatto fu creduto così strano, così lesivo della dignità del sindaco e del municipio, che, a buon diritto, temendosi che potesse ferire la suscettività di quell'onorato ed onorando cittadino, d'ordine dei medici fu impedito all'autorità di comunicargli una tale disposizione governativa, perchè credevano che potesse essere cagione di aggravarne il male. Appena che quell'onorato cittadino si riebbe, non potendo conoscere nel Consiglio, nè dacchè esso era stato nominato sindaco, nè prima, ragione alcuna di quest'atto governativo, scrisse una lettera al Governo, nella quale domandava spiegazioni, in quanto che diceva che, non essendovi nessun motivo per iscusare il provvedimento di rigore adottato, poteva essere giusta l'opinione invalsa che ne fosse stata cagione la nomina del sindaco medesimo. Il Governo per tutta risposta comunicava e poscia rendeva pubblici i motivi che si diceva avessero consigliato lo scioglimento del Consiglio.

Giunto a questo punto delle mie osservazioni, prima di entrare nel merito e nell'esame degli adottati motivi, mi arresto alla parte che dirò di forma, e muovo al signor ministro tre specifiche domande, pregando l'onorevole nostro presidente a volermi mantenere la parola per la continuazione, quando io abbia ottenuto dalla cortesia del ministro una risposta categorica a queste tre domande.

È vero o non è vero che un impiegato governativo, senz'chè fosse prima pubblicato alcun decreto reale, senz'chè fosse fatta proclamazione alla popolazione, andò nel municipio casalese ad assumere le funzioni di regio commissario, a seconda dell'articolo 144 della legge comunale?

È vero sì o no che il decreto il quale ordinava lo scioglimento di quel Consiglio non fosse preceduto da nessuna relazione fatta al Re? Il decreto che dapprima in Casale fu detto che aveva la data del 20, e poi si pubblicava con quella del 24 marzo, non portava nessuna relazione fatta al Re per ottenerne la firma. Questa relazione era indispensabile, o signori; la disposizione di legge non dà al Re ed al suo Governo piena balia di sciogliere i municipii. Questa facoltà è data restrittivamente. Ecco l'articolo 222. « Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può sciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi. » Perciò è indi-

spensabile che si adducano le ragioni che nell'interesse dell'ordine pubblico consigliano tali straordinarie disposizioni.

Quando la legge pone un limite a quest'autorità del Principe e del suo Governo, egli è fuori di dubbio che, invocandosi dal Principe la sua firma per un atto di tanto rigore e di quest'importanza, deve precedere l'esposizione dei motivi. La seconda domanda, lo ripeto, è questa: È vero sì o no che il decreto comunicato ad un membro della Giunta municipale, perchè lo comunicasse a tutti i consiglieri, non era preceduto da nessun motivo, da nessuna relazione?

E qui noto che la data della pubblicazione dei motivi è del 4 del corrente mese, mentre la data del decreto reale è del 20 o del 24 marzo.

Domando, in terzo luogo, al signor ministro, se, oltre i motivi spiegati in quella relazione, ve ne siano altri, o no.

Quando io abbia ottenuto dalla gentilezza del signor ministro una risposta a queste tre domande, allora pregherò il signor presidente di concedermi di nuovo la parola.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Comincerò dall'ultima parte, da quella dei motivi che hanno indotto il Governo ad invocare da S. M. lo scioglimento del Consiglio comunale di Casale, e poi parlerò brevemente di altri punti.

Il Consiglio comunale di Casale racchiudeva in sé elementi molto diversi.

MELLANA, Se permette, lo interrompo per aggiungere un'osservazione.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Desidererei di terminare il discorso.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mellana di non interrompere il ministro; egli potrà rispondere quando abbia finito di parlare il signor ministro.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Il Consiglio comunale di Casale era dunque composto di elementi molto diversi, di persone, ciascuna per sé medesima molto rispettabile, ma che, nel complesso, per diversità di opinioni non rispondevano al mandato ricevuto. Non accadeva quasi mai che il Consiglio potesse discutere alla prima riunione; nella seconda ancora scarsissimo era il numero dei presenti. Nello scorso autunno si tennero diciotto sedute ordinarie, e sette straordinarie, e sempre il numero dei consiglieri fu piccolissimo. Infra l'altre avvenne una volta che a discutere il rapporto di una Commissione i consiglieri presenti erano in numero minore di quello dei membri della Commissione stessa.

L'onorevole Mellana, che faceva parte di quel Consiglio, e ne era, non dubito, uno dei più zelanti ed assidui frequentatori.....

MELLANA. No! no!

MINGHETTI, ministro per l'interno..... potrà assicurare la Camera della verità di quanto ho esposto.

Un'altra difficoltà veniva dalla formazione della Giunta. Il Consiglio si riuniva per nominare la Giunta; faceva il suo ufficio; ma i membri della Giunta nominati poco stante si dimettevano; al principio di febbraio si dimisero tutti. E qui debbo dire che, per quanto mi è noto, non vi era in questo dissidio niente di politico; erano dissidi esclusivamente interni. Si rifecero adunque nel febbraio le nomine: il partito che non le aggradiava prese a cavillare sulla validità di esse; si dovette portare il richiamo dinanzi all'autorità competente, dalla quale fu deciso tutto essere proceduto legalmente. Ciò non di meno la Giunta tornò a dimettersi.

Altre difficoltà nascevano per cagione del sindaco. L'onorevole Mellana ha detto che il sindaco era nominato da quindici giorni: invece io l'ho eletto fin dal quattordicesimo scorso agosto; ed è dopo questi fatti ultimi, i quali mi dimostravano

che il Consiglio di Casale non procedeva con tutta l'alacrità conveniente, che dovetti verificar le cose. Seppi allora che il sindaco da sette mesi avrebbe dovuto essere insediato, ma che solo da poche settimane aveva prestato il giuramento, ed era entrato in ufficio.

Ma v'ha di più: si venne a riconoscere che questo sindaco, persona per ogni riguardo onorevolissima, era pure sindaco anche di altro comune, il che è contrario all'articolo 96 della legge.

L'onorevole Mellana mi dirà, che sul Governo ne cade la responsabilità; ma io gli soggiungo, e la Camera di leggieri il comprenderà, che, quando al Ministero vi sono tante migliaia di sindaci da nominare, il Governo non può tutti averli presenti alla mente in ogni circostanza. Checchè ne sia, il Governo trovavasi in una condizione disagiata, in faccia ad un sindaco da esso nominato, ma che non avrebbe potuto legalmente rimanere nel suo ufficio.

Si aggiunga che la contabilità di quel municipio era da molto tempo in assai cattive condizioni. Forse, appunto per questo cambiamento così frequente, eravi un rilasciamento di quella severità, la quale è desiderevole e doverosa in ogni municipio. Regnava il vezzo di far mandati provvisori, quand'anche vi fossero le categorie e gli articoli nel bilancio regolare. Scorgevasi in taluni casi confusione fra la contabilità comunale e la contabilità di altri corpi morali, e si vide persino questo fatto, che dalla cassa comunale fu pagato un mandato a favore di un istituto, il quale non aveva con quella cassa nessun rapporto, fuorchè nella persona del tesoriere. Ne volete ulteriore prova? Esisteva una cambiale di rilevante somma pagabile sino dall'aprile 1860, la quale era giaciuta sino ad oggi nelle carte municipali senza essere riscossa.

Adunque, sia per negligenza dei componenti il Consiglio ad intervenire alle sedute; sia per i dissidi che regnavano fra di loro; sia per la difficoltà, o quasi impossibilità, di formare la Giunta; sia per la posizione speciale in cui si trovava il sindaco in presenza dell'articolo 96 della legge; sia, infine, per l'abbandono in cui giaceva la contabilità, il Governo di Sua Maestà credette di avere motivi bastevolmente plausibili per valersi del dritto, accordatogli dall'articolo 222, di sciogliere il Consiglio comunale.

Ho dovuto dir questo, perchè l'onorevole Mellana mi ha interpellato se io abbia alcun altro motivo fuori di quello annunciato nella relazione.

Rispetto a questa relazione, io mi ricordo benissimo di averla presentata a Sua Maestà insieme col decreto a firmare, e mi ricordo ancora che in essa erano accennati alcuni di questi motivi; ma nel momento non saprei se vi fossero indicati tutti specificamente.

Ad ogni modo, nel generale comprendendosi anche i particolari, credo che, esponendo questi motivi, io abbia risposto implicitamente all'onorevole signor Mellana. Quanto poi alla comunicazione del decreto al municipio, io posso assicurare l'onorevole Mellana di aver trasmesso regolarmente il decreto in tempo all'autorità competente, e non ho nessuna ragione per credere che siano avvenute irregolarità nella trasmissione: che anzi è questa la prima volta che odo parlarne.

Quanto al delegato, io non intendo le obiezioni, poichè l'articolo 144 dispone che, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Governo.

Il delegato fu quindi nominato a norma di legge, ed andò ad assumere le sue funzioni.

Ecco le spiegazioni semplicissime, le quali debbo dare al-

l'onorevole interpellante, aggiungendo che tanto è lungi che nella città di Casale questo fatto abbia recato sorpresa, che anzi da assai tempo molti onorevoli cittadini osservavano che il solo modo di uscire da questa specie di labirinto, nel quale il comune era smarrito, fosse quello di ritemprare il Consiglio a novella elezione; nè io saprei immaginare come tante voci che giunsero fino al Ministero, non giungessero mai alle orecchie dell'onorevole deputato e consigliere comunale Mellana.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Principierò, rispondendo all'ultima frase dell'onorevole ministro. Egli non sa darsi pace perchè non giungano all'orecchio del deputato e consigliere Mellana le voci che giungono a quelle del signor ministro. Ma la ragione è semplicissima, ed è che le orecchie del deputato Mellana sono aperte a tutti indistintamente i suoi concittadini, mentre quelle pochissime...

MINGHETTI, ministro per l'interno. È vero, non ne ho che due. (Risa)

MELLANA. Attenda... mentre quelle pochissime voci che si avvicinano alle due orecchie, se così le piace, del signor ministro, potrebbero avere poco peso sull'animo mio, conoscendo io assai bene quegli individui.

Fatta questa osservazione, io continuo la mia interpellanza.

Quando io aveva voluto interrompere il signor ministro, era per avvertirlo che io, per dare maggiore chiarezza alla discussione, intendeva di dividerla in due parti: la prima, sulla forma; la seconda, sul merito. Ma bene mi sono avveduto che il signor ministro, non potendo per nulla scusarsi sulla prima, si portò alla seconda, rifuggendo di dare una risposta alle esplicite domande da me fatte.

Il silenzio del signor ministro avrà per ciò confermato quanto io asserivo: primo, che, senza previa pubblicazione del reale decreto, senza previo avviso al pubblico, fu intruso nell'amministrazione d'un municipio un impiegato governativo; secondo, che quel reale decreto non era preceduto dall'esposizione dei motivi per ottenere la firma reale; motivazione indispensabile, poichè a questo riguardo la prerogativa della Corona è limitata ai soli gravi casi d'ordine pubblico.

Il signor ministro disse bensì che quando richiese la firma reale presentò i motivi, sebbene dicesse di non bene ricordare quali fossero. Ciò sarà vero; ma io sostengo sul mio onore che quei motivi non vennero fatti conoscere in Casale, se non otto o dieci giorni dopo che il commissario straordinario era in funzione.

Una voce a sinistra. Ciò è vero!

MELLANA. Vengo ora alla disamina dei motivi tardivamente adottati. E poichè l'onorevole ministro volle farsi inconscio accusatore di un municipio, che pur tenne sempre nome onorato e chiaro nell'antico regno subalpino, sarà ben lecito a me lo assumerne la difesa, e facilmente potrò da questa tribuna provare che non uno dei fatti adottati qui dal ministro, non un fatto, fra quelli presentati alla firma del Re, è conforme al vero (*Rumori*), e quanto affermo lo sostengo e darò prove irrefragabili.

Nè l'onorevole Minghetti sarebbe caduto in questi errori, se non avesse ascoltato solamente la voce di quattro o cinque individui (che io ben conosco e che, se occorre, potrò nominare), i quali si avviticchiano al Ministero, e vogliono farsi credere l'espressione del paese, quando invece non ne sono che la negazione. Quando si vuole coscienziosamente conoscere l'opinione ed i bisogni d'un paese, non bisogna essere esclusivi. Nè già intendo dire che esso dovesse anche rivolgersi per informazioni al deputato; sebbene otto rielezioni al Par-

lamento, e molto maggiori a consigliere comunale e provinciale, lo dovessero fare edotto che il medesimo ha qualche radice nel paese e conoscenza de' suoi bisogni; ma avvi qui fra i nostri colleghi un chiaro cittadino casalese, che sedette nei Consigli della Corona, e presiedette ai lavori parlamentari, il mio amico Lanza, e questi, da me domandato, mi rispose: che non fu per nulla interpellato. Altri illustri uomini siedono in questo recinto, che molto bene conoscono e saprebbero apprezzare le condizioni del municipio casalese, e niuno venne interpellato. Avvi uno fra i più distinti intendenti generali, l'onorevole Visone, ed il nostro collega Alasia, i quali stettero al governo del circondario casalese, ed ivi hanno lasciata cara ed onorata memoria, ma non furono certo richiesti di consiglio. Se si sfugge di ricorrere ai mezzi atti ad illuminare, se ciò avviene a riguardo ad una città posta quasi a due passi dalla sede del Governo centrale, che cosa avverrà delle città poste al confine e da poco tempo a noi congiunte? Quindi più non mi fanno meravigliare i lagni che abbiamo qui dovuto ascoltare.

È per non essersi valso di tutti i mezzi atti a rischiararlo che l'onorevole Minghetti, m'incresce di doverlo ripetere, propose alla firma reale cose che non sono conformi al vero; ripeto l'espressione, perchè vi sono costretto dal debito di rappresentante qui del casalese municipio.

Ora, o signori, vi darò lettura dei motivi adottati dal ministro; quindi passo passo verrò analizzando e confutando quel documento.

« Da assai tempo l'amministrazione della città di Casale procede in modo irregolare per causa dei partiti che dividono il Consiglio comunale e ne paralizzano ogni azione.

« Opposizioni sistematiche ed inopportune compromettono gravemente l'andamento della cosa pubblica, onde perfino i consiglieri, animati dal desiderio del bene pubblico, si astengono dal prender parte ai lavori del Consiglio, per non partecipare alla responsabilità di simile condizione di cose; e quindi gl'intervenienti alla seduta non raggiungono quasi mai il numero legale.

« Altra conseguenza delle scissioni che esistono nel Consiglio è la difficoltà di comporre la Giunta municipale, la quale, rimanendo incompleta ed oscillante per le continue dimissioni e sostituzioni de' suoi membri, reca un incaglio gravissimo all'andamento degli affari, e si può dire anche un completo difetto dell'amministrazione.

« A questa deplorabile condizione di cose, che rende necessari pronti rimedi, s'aggiunge la circostanza che questo regio sindaco cavaliere Bottacco, essendo stato nominato a tal carica mentre era già sindaco del comune di Sale, dovrebbesi, a termine dell'articolo 96 della legge elettorale, ritenere la nomina come non avvenuta; il che, trattandosi di persona benemerita e che accettava la carica soltanto per devozione al Governo e dietro le vive istanze delle autorità locali, non potrebbe a meno che riuscirgli dolorosa ed offenderne la ben giusta suscettività, massime avuto riguardo all'animosità dei partiti sovraccennati.

« Riesce pertanto di tutta evidenza non avervi altro modo di por riparo ai notati inconvenienti, che il procedere allo scioglimento del Consiglio.

« Adottato questo provvedimento, ed interpellati con generali elezioni i cittadini, vi è da sperare che, ammaestrati dalla fatta esperienza, sapranno affidare la direzione delle cose municipali a mani capaci di riparare ai mali passati, e cominciare un'era novella per l'amministrazione di quella città, la quale merita la simpatia e le cure particolari del Governo. »

Signori, non posso ringraziare il signor ministro di questa sua cura particolare pel municipio di Casale. (*ilarità*)

Veniamo all'analisi.

Prima di tutto, giacchè il signor ministro comincia la sua relazione colle parole: *Da assai tempo*, lo invito a dire se con ciò abbia voluto alludere all'amministrazione di tre anni or sono, a capo della quale era chi parla. Se questo fosse, intenderei di dare ampie ed esplicite spiegazioni alla Camera, giacchè di quella, ora ed in avvenire, ne assumo tutta la responsabilità.

Ma, giacchè non risponde, io dichiaro di non poter comprendere come il signor ministro, che deve pur conoscere la legge, abbia potuto introdurre queste parole: *Da assai tempo l'amministrazione*.

E non sapeva il signor ministro che vi fu una legge nel 1859, la quale ebbe il suo effetto nel 1860, e che nelle elezioni del 1860 si mutarono gli ordinamenti municipali?

Quindi l'attuale amministrazione, sorta dall'elezione generale nei primi mesi dello scorso anno, non può essere responsabile che dei soli suoi atti.

Io non so comprendere come si accenni all'antica amministrazione, quando il fatto delle elezioni generali aveva tolta quell'amministrazione, e ne aveva surrogata un'altra; e tanto era mutata la cosa, che una volta, secondo l'antica legge, erano quaranta i consiglieri, ed ora sono ridotti a trenta dalla legge vigente.

Se il ministro mi dirà di aver voluto alludere alla mia amministrazione, io ne accetterò il guanto, e con piacere, perchè questione a me personale; ma, finchè esso non venga ad affermar questo, io debbo dire che egli non sapeva che la legge era mutata dal 1860 indietro, e che quindi quella parola *antica* non poteva avere alcun significato, l'attuale amministrazione non potendo rispondere che dei soli suoi atti.

Affastella poscia il signor ministro le accuse di dissidi, di partiti, di opposizioni sistematiche; a queste vaghe parole non potrei che opporre un diniego: ma, la Dio mercè, mi viene in sussidio la stessa relazione, nella quale, quasi a corollario, si dice che pochi consiglieri intervenivano alle sedute. Ma che? il signor ministro non si avvide che questa asserzione, che pure è vera, era la negazione delle sue premesse? Se ci fossero stati partiti, se ci fossero state opposizioni sistematiche, vi sarebbe stato concorso di consiglieri. Quando pochi intervengono, si è o che tutti sono di un parere ed hanno fiducia gli uni negli altri, o che i dissidenti non vogliono fare opposizione.

Quando io presiedeva a quella amministrazione vi era uno stragrande concorso di consiglieri; e perchè? Perchè quella amministrazione voleva l'azione, e nell'azione non vi può essere che il contrasto delle opinioni, e quindi l'opposizione, che a me piace, quanto pare dispiaccia al signor ministro.

Dal giorno che presero le redini di quell'amministrazione gli uomini che hanno la fiducia del presente Gabinetto, non vi fu più opposizione, e se vi fu difetto in quel Consiglio, fu appunto quello di non esservi opposizione, e quindi, per naturale conseguenza, la inanimazione.

Or qui mi cade in acconcio di rispondere alla gentile insinuazione del signor ministro, che cioè chi parla sarà stato dei più assidui ad intervenire alle sedute, mentre oggi stesso da un noto corrispondente si fa scrivere nell'*Opinione* in senso contrario, e questa volta, debbo dirlo, ha ragione il corrispondente dell'*Opinione*. Ma ho date troppe prove d'affetto al mio paese natale, perchè colà mi si iscriva a colpa questa astensione. I miei compaesani ne sanno la ragione, e la dirò qui.

Io mi astenni d'intervenire, sia perchè volevo perfino togliere il pretesto a coloro che erano subentrati all'amministrazione che io volessi fare opposizione, sia perchè desideravo vederli alla prova, lieto ove questa avesse soddisfatto il paese; i carichi li assumo, non li ambisco; amo contro me la opposizione; non mi piace farla a coloro che nella opposizione veggono un partito anzichè un elemento di vita.

Dirò poi all'onorevole ministro che non intendo quella frase ove si dice che quasi mai interveniva alle sedute il numero legale.

Qui pure mi occorre far presente al signor ministro un altro articolo di legge, cioè l'articolo 86:

« I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti. »

Certo è a desiderarsi la frequenza; ma, quando la legge ha provveduto, non può il Governo chiamare questione d'ordine pubblico un fatto previsto e sancito dalla legge.

Parla pure il signor ministro delle difficoltà che vi erano a comporre la Giunta.

A questo riguardo gli dirò che, quando andò in esecuzione la vigente legge, si compose facilmente la Giunta; io mi rifiutai di farne parte appunto perchè fosse omogenea; giacchè nelle Giunte io credo sia la omogeneità un elemento indispensabile di vita. E quella Giunta funzionò sempre regolarmente. Solamente una parte di essa prese troppo viva parte pel Governo nelle ultime elezioni politiche, e mi si disse che tra le altre minacce che si facevano, pel caso fosse eletto chi parla, vi era questa che, cioè, la Giunta si sarebbe dimessa. Minaccia invero non troppo grave, nè efficace! E, quando la maggioranza degli elettori stette ferma ne' suoi propositi e mandò me qui a dispetto del signor ministro dell'interno (*Movimenti*), veramente si avverò il fatto della dimissione della Giunta; però fu stabilmente ricomposta subito che si seppe che era stato nominato il sindaco.

Vengo ora alla più grave accusa, e confesso che io non so comprendere come essa sia mai potuta cadere sotto la penna del signor ministro. Ecco come la formula:

« A questa deplorabile condizione di cose, che rende necessario un pronto rimedio, si aggiunge la circostanza che il regio sindaco, signor cavaliere Bottacco, essendo stato nominato a tale carica mentre già era sindaco del comune di Sale, dovrebbe, a termini dell'articolo 96 della legge comunale, ritenersene la nomina come non avvenuta; il che, trattandosi di persona benemerita, che accettò tale incarico soltanto per devozione al Governo, e dietro le vive istanze delle autorità locali, non potrebbe a meno di riuscire doloroso. »

Prima di tutto farò un'osservazione sulle parole: *accettò tale incarico soltanto per devozione al Governo*.

No, o signori, non vi è cittadino che accetti la qualità di sindaco per questo solo motivo: la accetta in primo luogo e principalmente per rendere servizio a' suoi conterrazzani. Esso è anche ufficiale del Governo, e deve rimanere nella carica finchè ha la sua fiducia; ma il dire che un uomo accetta puramente nell'interesse del Governo la carica di sindaco, è gettargli in fronte un'accusa, che è immeritata per quel l'uomo onorato che assunse l'ufficio di sindaco in Casale, e questo nobile pensiero ve lo espresse nell'ultima sua lettera: che, cioè, più che l'onorificenza esso teneva cara l'approvazione dei suoi concittadini.

Ora vengo al fatto, o signori. Il signor ministro ha creduto di mettermi in contraddizione, perchè ho detto che erano quindici giorni che quell'onorevole sindaco era in ufficio.

Esso asserisce che ha trovato nel Ministero che era già stato nominato l'11 agosto dello scorso anno. Il fatto è verissimo; l'11 agosto avvenne un decreto reale di nomina a sindaco dell'onorevole Bottacco; ma questo cittadino declinò allora l'ufficio, e fra le altre ragioni vi espose che riteneva che vi ostasse l'articolo 96 invocato ora dal ministro; l'articolo è così concepito: « Nessuno può essere contemporaneamente sindaco in due comuni. »

Rinunziò adunque, fra gli altri, per questo motivo. Il governatore gli fece osservare, ben a ragione, che quell'articolo non si opponeva, inquantochè l'articolo non dice che uno, il quale sia sindaco, non possa accettare tal carica in altro luogo, dice che non si può essere contemporaneamente sindaco in due distinti comuni. D'altronde il Governo che, senza interpellarlo, aveva fatto emanare il decreto, promise che da questo lato si sarebbe assunto lo stesso governatore di fare i passi opportuni; ciò nulla ostante quel cittadino stette irremovibile, e non accettò.

Or fa un mese, l'istessa autorità locale fece nuove e vivissime istanze a questo cittadino perchè accettasse, ed esso vi aderì, e vi aderì perchè lo stesso Governo gli aveva dichiarato non ostare l'articolo 96. Infatti il Governo aveva già prese tutte le informazioni per nominare un altro sindaco pel comune di Sale. Ma, ammessa anche la irregolarità, siete voi, signor ministro, che la commettete, siete voi che nominaste il sindaco, e poi del vostro errore, se errore vi fu, ne rigettate la colpa e la pena sul Consiglio municipale! Mi ripugna a spendere parole per combattere un tale assurdo. E allora che si fa? Per non disconoscere quest'onorato cittadino da voi compromesso, sciogliete un Consiglio. Ma può cadere in mente d'uomo un assurdo maggiore?

Parlò poscia il signor ministro d'irregolarità, ed accennò ad un istituto. Prego l'onorevole ministro a dirmi se nella sua allusione ad un istituto, esso abbia voluto accennare all'istituto Leardi; giacchè allora lo pregherei a volersi più chiaramente spiegare; che se ha qualche osservazione a fare relativamente a quest'istituto, parli francamente, perchè io ne assumo l'intera responsabilità, essendo io capo di quella benemerita amministrazione. Quanto alla cambiale, alla quale fece allusione, non conoscendo il fatto dalle poche parole dette dall'onorevole signor ministro, io non sono in grado di rispondere.

Io, o signori, non avendo fatto parte della Giunta, ed essendo rade volte intervenuto al Consiglio, non posso conoscere gli atti che sarei qui parato a difendere, ancorchè dei miei avversari.

Vi ha una ragione in favore di quell'amministrazione, una ragione che dovrebbe far senso su questa Camera, ed è che nel 1859, in grazia della guerra che chiamò tutte le forze di Francia e d'Italia intorno a Casale, quella città dovette sostenere tali e tante ingenti spese che oltrepassano le 100,000 lire, e non ebbe ancora compenso di sorta dal Governo; e forse per far fronte a queste spese ne avrà dovuto nascere qualche inconveniente nell'amministrazione, che io dichiaro di non conoscere. Se ciò fosse, il signor ministro dovrebbe pensare a far rimborsare quella somma al municipio, anzichè accagionare quell'amministrazione.

Ma, in quanto a questi inconvenienti d'amministrazione, io vorrei che il signor ministro ricordasse e rileggesse l'art. 158 della legge comunale; vedrebbe che non ha disarmato il potere centrale neppure da questo lato. Ecco l'articolo: « Potrà l'intendente verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali in caso d'omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate; potrà inviare a

loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo. »

Ecco, il mezzo è nella legge. Quindi, se il signor ministro aveva dei timori che vi fossero degli inconvenienti d'amministrazione, la legge gli dava il mezzo di porvi rimedio; ma non poteva nè doveva prescegliere il mezzo pur troppo adottato dal signor ministro, quello dell'art. 222, appunto per l'esistenza dell'art. 158; l'art. 222 dispone che lo scioglimento, da sottoporsi alla firma del Re, non si adotti per inconvenienti d'amministrazione, ma bensì per gravi motivi d'ordine pubblico. Noi abbiamo già avuto l'esempio di municipi sciolti, perchè si erano opposti ad un'imposta ammessa dal Parlamento, e per altri motivi, quando cioè il municipio, uscendo dalla sua sfera, s'ingerisce in cose spettanti all'autorità governativa.

Questi sono i motivi d'ordine pubblico, pei quali si può presentare alla firma del Re un atto così solenne, come lo scioglimento di un Consiglio comunale.

Ove avesse avuti i timori ai quali accenna il signor ministro, non aveva che il diritto di applicare l'art. 158.

Non potendosi dare ragione di un fatto tanto inesplicabile come questo, che il Governo ha pregato un onorando cittadino di accettare l'ufficio di sindaco, e poi senza che da quell'epoca che assunse l'ufficio nessuna convocazione del Consiglio abbia avuto luogo, e nessun atto, nè della Giunta, nè del sindaco, sia intervenuto a dare ragione o pretesto per venire dopo venti giorni a sciogliere il Consiglio e a rendere così nulla la nomina stessa del sindaco, è giuocoforza cercare una ragione estranea. Questa ragione la vuole sapere il signor ministro? Gliela dirò io: si temette, da quei quattro cui sopra accennai, l'onorando sindaco fosse troppo deferente a chi parla, e quindi potesse menomarsi la ingerenza degli uomini di fiducia del Governo.

Giacchè vedo che il signor ministro prende delle memorie, e che forse sarò costretto per la terza volta a invocare la compiacenza della Camera, sentendomi anche spossato di forze, porrò fine alla mia interpellanza, ancorchè molto mi rimanga a dire.

Ma prima di tacere, sebbene appartenente alla opposizione, voglio che la Camera comprenda la temperanza dell'animo mio.

Sebbene io non divida le credenze della maggioranza, tuttavia conosco la sua posizione, e la rispetto: io la veggo per considerazioni di alta politica restia a portare un giudizio conforme al sentimento del suo diritto. Davanti a questo penoso pensiero che vi ha già nelle interpellanze su Roma e su Napoli fatto preferire ordini del giorno di gran temperanza, non voglio esporre, non per riguardo a Casale, nè per riguardo a me, ma nell'interesse degli altri municipi e del principio della loro dignità ed indipendenza, non voglio esporli alle conseguenze di un voto, il quale per motivi e circostanze politiche fosse contrario e pregiudicasse la questione.

Davanti a tali alte considerazioni, i miei concittadini mi terranno conto di questa temperanza, e, lieto abbastanza che questa interpellanza sia valevole ad istruire il ministro ad andare più guardingo nell'applicazione di quell'articolo pericoloso, e più disposto a prendere esatte conoscenze dei fatti e dello spirito delle popolazioni per modo di conoscerli, sì e come conosce quelli della sua diletta e prediletta Bologna. (*Si ride*)

Io sono sicuro che il ministro, perchè io ammetto l'onestà dell'animo suo, prenderà migliori informazioni in merito ai fatti sui quali intrattenni la Camera, e vorrà quanto prima

accelerare la convocazione di quel comizio elettorale, perchè è ingiusto che pesi, pei peccati altrui, un'ingiustizia su quel municipio. Con questa convinzione io non farò proposta di sorta, e mi contento dell'effetto morale di questa discussione.

E qui permettetemi, o signori, che, rivolgendomi ai miei concittadini, io loro dica che, ancorchè uomo dell'opposizione, per alte considerazioni di convenienza politica io rinuncio ad un ufficio che è tutto mio proprio, perchè ho la ferma convinzione che le parole da me dette avranno di già tolto dalla fronte una macchia che si volle imporre a quell'onorato municipio, che, a detta dello stesso signor ministro, merita le simpatie e le cure particolari del Governo.

Permettetemi che io chiuda la mia interpellanza con due parole della nostra storia contemporanea, della storia di quel municipio, che avrebbe dovuto meritare la piena considerazione del Governo.

Il municipio di Casale, per la sua energica condotta tenuta nel Congresso agrario del 1847, fu quello che ha chiamato il primo dalla bocca di Re Carlo Alberto il motto che sarebbe il Sciamil della indipendenza italiana, e quella promessa, così lealmente mantenuta da quel Principe, e lasciata in eredità alla sua stirpe, fu dettata dalla condotta magnanima della città di Casale.

Questo medesimo municipio, ridotto alle sole sue forze, al petto dei soli suoi cittadini, nel 1849, nei dì dello sconforto di Novara, segnava una bella pagina nella storia italiana, difendendo le sue mura col petto dei suoi cittadini dall'invasione austriaca, la quale non calpestò il sacro suolo della mia patria; questa medesima città, o signori, ha visto, in pro della causa italiana, senza rinerescimento attornarsi di fortificazioni, e sopportò tutti i danni della guerra.

Questa popolazione (e quelli che qui mi ascoltano e che conoscono il nostro antico Stato lo sanno) non fu mai seconda a nessun'altra per atti generosi e di devozione alla patria; essa ben meritava l'elogio che le fece il signor ministro, ma non accompagnato da un atto col quale si volle infliggerle uno stigma che essa colla mia voce ha respinto.

E qui, rivolto ai miei concittadini, dirò; continuate nella stessa temperanza, e voi, educati alla libertà, sovvenitevi che là attorno alle urne elettorali, là attorno a quelle urne voi siete sovrani, e là darete quella risposta che è degna di un illustre e magnanimo municipio. (Bene! a sinistra)

MINGHETTE, ministro per l'interno. Quando l'onorevole Mellana mi ha data una così recisa smentita, io mi attendeva che egli venisse a recar le prove che il municipio di Casale aveva proceduto sempre regolarmente, che nel suo Consiglio era sempre intervenuto il numero richiesto di consiglieri, che la Giunta era stata nominata senza difficoltà, che aveva agito nel modo il più spedito, che la contabilità era stata tenuta nei modi regolari.

Questi erano i fatti che io allegava; ma contro questi fatti l'onorevole Mellana non ha recato nessuna prova.

Egli giudica diversamente da me, commenta e spiega diversamente questi fatti; ma i fatti rimangono pur sempre quelli che io ho esposti con intera schiettezza, e ciò mi basta; io non ho la pretesa che i giudizi dell'onorevole Mellana siano identici a quelli del ministro dell'interno.

In questa questione di Casale e dello scioglimento del suo Consiglio comunale non ebbero nè diretta, nè indiretta influenza considerazioni politiche di sorta alcuna; e l'onorevole Mellana indarno vorrebbe trasportarmi su questo terreno.

Io conosco ed ammiro la storia gloriosa di Casale, nè credetti di offendere in alcun modo quella nobile città, anzi ho creduto, sciogliendo il Consiglio e chiamando il popolo ca-

salese a rinnovarlo co'suoi suffragi, di renderle quel servizio che per me si poteva maggiore.

MELLANA. Mi perdoni la Camera se io prendo di bel nuovo la parola, ma non posso comprendere come il signor ministro, invece di confutare quanto io son venuto esponendo, voglia far credere che io non abbia risposto ai suoi appunti.

Io credo aver risposto categoricamente al signor ministro; il che esso non ha fatto a mio riguardo; ma, poichè egli dice di no, mi tocca ripetere il già detto.

Io, prima di tutto, ho negato quanto disse il signor ministro, poi gli ho dimostrato il contrario.

Ma il punto più importante, su cui pare si appoggi il signor ministro, si è che non vi era grande concorso di consiglieri al municipio, per il che spesso il Consiglio non era in numero legale.

Ma possibile che il signor ministro possa ripetere per la terza volta un errore legale? La legge, all'articolo 86, dice:

« I Consigli comunali non possono deliberare, se non interviene la metà dei membri; però, alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. »

Ora io sfido il signor ministro a dirmi se in tutto lo Stato vi sia un sol municipio, il quale non tenga presso a poco questa pratica, cioè che al primo giorno della convocazione non vi si trova quasi alcun consigliere, appunto perchè, alla prima seduta non essendo in numero, le altre tornate sieno legali, qualunque sia il concorso dei consiglieri.

Questa è la pratica di pressochè tutti i Consigli. E se questo fu ritenuto dal signor ministro come un motivo d'ordine pubblico per sciogliere il municipio di Casale, egli può sciogliere i Consigli di tutto lo Stato.

Il poco numero poi degli intervenuti era la più aperta smentita all'altro asserto che vi fossero partiti od opposizione sistematica. Osservo poi al ministro che i partiti e l'opposizione, quando non si trascende, sono un beneficio in libero regime. E mi fa specie vederlo così avverso alle opposizioni, che pur sono elemento necessario nella vita parlamentare. Ma si noti che, quando si addivenne a questo provvedimento, non ci era neppure Consiglio; il bilancio e tutte le operazioni che devono farsi relativamente al bilancio erano fatte, l'antica amministrazione era cessata, vi era la nomina di un nuovo sindaco; ed ora si viene a parlare di fatti anteriori che, anche veri, non hanno alcun valore in appoggio della presa disposizione.

Ma, o signori, è evidente che le cause che si adducono non sono quelle che diedero luogo allo scioglimento, e non potrebbero perciò invocarsi.

Quanto all'amministrazione, ho già detto che non posso intrattenere la Camera di atti d'amministrazione; me ne specifichi il signor ministro uno qualunque; si ordini un'inchiesta, ed allora si risponderà: ma quello che ripeto davanti alla Camera, si è che, se vi erano quegli inconvenienti, o se si temeva che vi fossero, la legge dava al Ministero il mezzo di provvedere coll'articolo 138.

Quanto poi alla Giunta, io ripeto ch'essa fu costantemente a suo luogo, che in occasione puramente politica ha creduto di dare le sue dimissioni. Appena si seppe che un nuovo sindaco era nominato, si fece questa Giunta, la quale funziona, ed era desiderio di tutti di appoggiare, per togliere ogni dissidio e coadiuvare il nuovo sindaco.

Onde è chiaro che, per addivenire alla disposizione che è stata presa, si pigliò pretesto da un dissidio che non esisteva, ed in un punto che tutto accennava ad un'era felice.

TORNATA DEL 9 APRILE

Quindi parmi aver provato e son sempre pronto a provare al signor ministro che esso inopportuna e ingiustamente si è prevalso del potere che gli dava l'articolo 222 della legge.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposta, la discussione rimane terminata, e si passerà all'altro oggetto che è all'ordine del giorno.

Quanto alle interpellanze del deputato Brofferio, saranno poste all'ordine del giorno di domani, essendosi così concertato coll'onorevole interpellante e col signor ministro dell'interno.

VOTAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO DEL 1861.

PRESIDENTE. Secondo che reca l'ordine del giorno, come ho già annunziato, si procede alla votazione per la nomina della Giunta del bilancio 1861.

(Segue la deposizione delle schede.)

Ora si procederà all'estrazione a sorte del nome degli scrutatori che saranno incaricati di fare lo spoglio delle schede.

Sono estratti i nomi seguenti: Morelli Donato, Ginori-Lisci, Pantaleoni, Romeo Stefano, Cepolla, Gioio, Amicarelli, Ruschi, Beltrami.

La seduta è levata alle ore 4 ed un quarto.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seconda votazione per la nomina della Commissione del bilancio;

2° Interpellanza del deputato Brofferio al ministro dell'interno intorno ad una perquisizione fatta al Comitato generale di Genova;

3° Discussione del progetto di legge per l'esenzione dai dritti proporzionali dei contratti stipulati per cause politiche.

TORNATA DEL 10 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Richiamo del deputato Ruggiero circa i mezzi di tragitto ai deputati. — Omaggi. — Congedi. — Offerta di un esperimento di sistema di votazione. — Verificazione di poteri. — Interpellanza del deputato Brofferio sulla perquisizione domiciliare fatta al Comitato centrale di provvedimento di Genova, per sospetto di arruolamenti — Risposta del ministro per l'interno in difesa dell'atto — Considerazioni del deputato Macchi in appoggio dell'interpellante, e del deputato Mari in difesa della legalità dell'atto — Repliche del deputato Brofferio, e sua proposizione di un voto motivato — Proposizione del deputato Ricasoli Bettino pella divisione del voto — Parlano i deputati Del Re e Bruno — Il deputato Ara propone che si passi all'ordine del giorno — Osservazioni del presidente del Consiglio — Opposizione del ministro per l'interno alla prima parte della proposta Brofferio, che è ritirata dal proponente — Domanda del deputato Ricasoli Bettino per l'assegnamento di un giorno per interpellanze sull'armata meridionale, e sue osservazioni intorno ad alcune parole pronunziate dal generale Garibaldi — Spiegazioni del deputato Brofferio — Si stabilisce lunedì per l'interpellanza, con invito al generale Garibaldi d'intervenire. — Presentazione di un disegno di legge del ministro di grazia e giustizia per proroga del termine stabilito per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, e della pubblicazione degli atti sulle prescrizioni in Toscana.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MISCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6960. Il sindaco del comune di Guardia Sanframondi trasmette una petizione dei comuni di quel mandamento, colla quale, nel reclamare contro la circoscrizione della nuova provincia di Benevento, dichiarano di voler rimanere aggregati alla provincia di Terra di Lavoro.

6961. I municipi di Roccasecca, di Colle San Magno, di

Palazzolo e di Aquino, il clero e parecchi cittadini di quel circondario, provincia di Terra di Lavoro, domandano l'annullamento degli atti di processura intentati contro alcune guardie nazionali, le quali, nel reprimere colle armi il moto reazionario succeduto nell'agosto 1860, uccisero uno dei rivoltosi.

6962. La Giunta municipale di Tiesi, comune della provincia di Sassari, svolge alcune considerazioni intorno alla progettata istituzione delle regioni, tendenti a dimostrare gli inconvenienti e i pregiudizi che deriveranno da tale riforma, invisa a tutte le popolazioni.